

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2001/116/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/156/CEE è stata più volte modificata in passato e, poiché è necessario modificare ulteriormente i suoi allegati, appare opportuno, per ragioni di chiarezza, rifonderli in un unico testo.
- (2) La disposizione relativa ai documenti amministrativi necessari per l'omologazione di veicoli completi contenuta nei suddetti allegati va applicata ai veicoli della categoria M₁ con un motore a combustione interna.
- (3) Gli allegati alla detta direttiva 70/156/CEE, modificata dalla presente direttiva, contengono anche i documenti amministrativi necessari per l'omologazione di veicoli completi di categorie diverse dalla categoria M₁, ma tali omologazioni saranno concesse soltanto dopo l'entrata in vigore di una direttiva che abroghi e sostituisca la direttiva 70/156/CEE e l'entrata in vigore di modifiche delle direttive particolari che ne estendano il campo d'applicazione a veicoli di categorie diverse dalla categoria M₁.
- (4) Appare inoltre opportuno fornire una sistema uniforme per l'attribuzione dei numeri di omologazione.

(5) La direttiva 70/156/CEE va pertanto modificata.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, la frase «viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII» è soppressa.
- 2) All'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), sesto comma, la frase «la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale» è soppressa.
- 3) Gli allegati della direttiva 70/156/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 70/156/CEE, modificata dalla presente direttiva, solo per l'omologazione dei veicoli della categoria M₁ con un motore a combustione interna.
2. Per l'omologazione di veicoli speciali della categoria M₁ gli Stati membri applicano, su richiesta del costruttore, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 98/14/CE ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1.

3. L'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 87/358/CEE ⁽¹⁾, continua ad essere applicata all'omologazione dei veicoli diversi da quelli citati nel paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il modello esistente di certificato di conformità relativo all'omologazione CE può esser ancora rilasciato fino al 30 giugno 2003.

2. La presente direttiva non invalida le omologazioni precedenti alla sua entrata in vigore, né impedisce la loro estensione ai termini della direttiva in virtù della quale sono state concesse originariamente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in Kraft.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 51.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:	Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli a motore
Allegato II:	Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli
Allegato III:	Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore
Allegato IV:	Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore
Allegato V:	Procedimento da seguire per l'omologazione CE dei veicoli
Allegato VI:	Scheda di omologazione CE dei veicoli
Allegato VII:	Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE
Allegato VIII:	Risultati delle prove
Allegato IX:	Certificato di conformità CE
Allegato X:	Procedimento di conformità della produzione
Allegato XI:	Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili
Allegato XII:	Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie
Allegato XIII:	Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari
Allegato XIV:	Procedimento da seguire per l'omologazione CE in più fasi
Allegato XV:	Certificato di origine del veicolo — Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M ₁

ALLEGATO I ^(a)**ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE**

Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

(Le note esplicative figurano all'ultima pagina del presente allegato)

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo:
 - 0.2.0.1. Telaio:
 - 0.2.0.2. Carrozzeria/veicolo completo:
 - 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):
 - 0.3.0.1. Telaio:
 - 0.3.0.2. Carrozzeria/veicolo completo:
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
 - 0.3.1.1. Telaio:
 - 0.3.1.2. Carrozzeria/veicolo completo:
 - 0.4. Categoria del veicolo ^(c):
 - 0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:
 - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo:
 - 0.6.1. Sul telaio:
 - 0.6.2. Sulla carrozzeria:
 - 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
 - 0.8. Indirizzo dello (degli) stabilimento(i) di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
 - 1.2. Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo:
 - 1.3. Numero di assi e di ruote:

- 1.3.1. Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:
- 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
- 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):
- 1.5. Materiale dei longheroni ^(d):
- 1.6. Posizione e disposizione del motore:
- 1.7. Cabina di guida (a guida avanzata o normale) ^(e):
- 1.8. Guida: a destra/a sinistra ⁽¹⁾
- 1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ⁽¹⁾
- 1.9. Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di merci a temperatura controllata:
- 2. MASSE E DIMENSIONI ^(e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ^(f):
- 2.1.1. Semirimorchi
- 2.1.1.1. Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio:
- 2.1.1.2. Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio:
- 2.1.1.3. Interasse speciale del semirimorchio [conformemente al punto 7.6.1.2 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1)]:
- 2.2. Veicoli trattori di semirimorchi
- 2.2.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) ^(g):
- 2.2.2. Altezza massima della ralla (normalizzata) ^(h):
- 2.3. Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ⁽ⁱ⁾:
- 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ⁽ⁱ⁾:
- 2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo:
- 2.3.4. Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo):
- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo
- 2.4.1. Telaio non carrozzato
- 2.4.1.1. Lunghezza ^(j):
- 2.4.1.1.1. Lunghezza massima ammissibile:
- 2.4.1.1.2. Lunghezza minima ammissibile:
- 2.4.1.2. Larghezza ^(k):

2.4.1.2.1.	Larghezza massima ammissibile:
2.4.1.2.2.	Larghezza minima ammissibile:
2.4.1.3.	Altezza (in ordine di marcia) ^(l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):
2.4.1.4.	Sbalzo anteriore ^(m) :
2.4.1.4.1.	Angolo di attacco ^(ma) : °
2.4.1.5.	Sbalzo posteriore ⁽ⁿ⁾ :
2.4.1.5.1.	Angolo di uscita ^(nb) : °
2.4.1.5.2.	Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ^(nd) :
2.4.1.6.	Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A)
2.4.1.6.1.	Tra gli assi:
2.4.1.6.2.	Sotto l'asse o gli assi anteriori:
2.4.1.6.3.	Sotto l'asse o gli assi posteriori:
2.4.1.7.	Angolo di rampa ^(nc) : gradi
2.4.1.8.	Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico utile:
2.4.2.	Telaio carrozzato
2.4.2.1.	Lunghezza ^(l) :
2.4.2.1.1.	Lunghezza della superficie di carico:
2.4.2.2.	Larghezza ^(k) :
2.4.2.2.1.	Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): ...
2.4.2.3.	Altezza (in ordine di marcia) ^(l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):
2.4.2.4.	Sbalzo anteriore ^(m) :
2.4.2.4.1.	Angolo di attacco ^(ma) : °
2.4.2.5.	Sbalzo posteriore ⁽ⁿ⁾ :
2.4.2.5.1.	Angolo di uscita ^(nb) : gradi
2.4.2.5.2.	Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio ^(nd) :
2.4.2.6.	Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A)
2.4.2.6.1.	Tra gli assi:
2.4.2.6.2.	Sotto l'asse o gli assi anteriori:
2.4.2.6.3.	Sotto l'asse o gli assi posteriori:
2.4.2.7.	Angolo di rampa ^(nc) : gradi
2.4.2.8.	Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito):

2.4.2.9.	Posizione del baricentro del veicolo (M_2 e M_3) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso longitudinale, trasversale e verticale:
2.4.3.	Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M_2 e M_3)
2.4.3.1.	Lunghezza (l):
2.4.3.2.	Larghezza (b):
2.4.3.3.	Altezza nominale (in ordine di marcia) (h) dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):
2.5	Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente):
2.5.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi:
2.6.	Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M_1 , con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta se fornita e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (m) (massima e minima per ogni variante):
2.6.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):
2.7.	Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: ..
2.7.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio:
2.8.	Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (m) (*):
2.8.1.	Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):
2.9.	Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
2.10.	Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:
2.11.	Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di:
2.11.1.	Rimorchio a timone:
2.11.2.	Semirimorchio:
2.11.3.	Rimorchio ad asse centrale:
2.11.3.1.	Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio (P) e l'interasse:
2.11.3.2.	Valore V massimo: kN
2.11.4.	Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (*):
2.11.5.	Il veicolo è/non è (1) idoneo al traino di carichi [punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE del Consiglio (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 41)]
2.11.6.	Massa massima del rimorchio non frenato:
2.12.	Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:
2.12.1.	del veicolo a motore:

- 2.12.2. del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:
- 2.12.3. Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore):
- 2.13. Fascia d'ingombro:
- 2.14. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: kW/kg
- 2.14.1. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I, della direttiva 97/27/CE): kW/kg
- 2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) (⁺⁺⁺): %
- 2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):
- 2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica ([#]):
- 2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica ([^]):
- 2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica ([#]):
- 2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica ([#]):
- 2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica ([#]):
- 3. MOTOPROPULSORE (^q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute ([^])]
- 3.1. Costruttore:
- 3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore):
- 3.2. Motore a combustione interna
- 3.2.1. Caratteristiche del motore
- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (^l):
- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:
- 3.2.1.2.1. Alesaggio (^f): mm
- 3.2.1.2.2. Corsa (^f): mm
- 3.2.1.2.3. Ordine di accensione:
- 3.2.1.3. Cilindrata (^g): cm³
- 3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (²):
- 3.2.1.5. Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti:
- 3.2.1.6. Regime minimo normale (²): giri/min
- 3.2.1.6.1. Regime minimo elevato (²): giri/min

- 3.2.1.7. Tenore in volume dell'ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo ⁽²⁾: %, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata)
- 3.2.1.8. Potenza massima netta ⁽¹⁾: kW a giri/min (dichiarata dal costruttore)
- 3.2.1.9. Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: giri/min
- 3.2.1.10. Coppia massima netta ⁽¹⁾: Nm a giri/min (dichiarata dal costruttore)
- 3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo ⁽¹⁾
- 3.2.2.1. RON, con piombo:
- 3.2.2.2. RON, senza piombo:
- 3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta ⁽¹⁾
- 3.2.3. Serbatoio(i) del carburante
- 3.2.3.1. Serbatoio(i) di servizio
- 3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale:
- 3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, valvole e i dispositivi di fissaggio:
- 3.2.3.1.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:
- 3.2.3.2. Serbatoio(i) ausiliario(i)
- 3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale:
- 3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio:
- 3.2.3.2.3. Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo:
- 3.2.4. Alimentazione
- 3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.4.1.1. Marca o marche:
- 3.2.4.1.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.1.3. Numero:
- 3.2.4.1.4. Regolazioni ⁽²⁾
- 3.2.4.1.4.1. Getti: }
- 3.2.4.1.4.2. Diffusori: }
- 3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: }
- 3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante: }
- 3.2.4.1.4.5. Ago del galleggiante: }
- Oppure curva della mandata di carburante in funzione del flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispettare la curva
- 3.2.4.1.5. Sistema di avviamento a freddo: manuale/automatico ⁽¹⁾:
- 3.2.4.1.5.1. Principio/i di funzionamento:
- 3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾:

- 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:
- 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.3. Pompa di iniezione
- 3.2.4.2.3.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante ⁽¹⁾ ⁽²⁾:... mm³/corsa o ciclo alla velocità della pompa di: ... giri/min, oppure curva caratteristica:
- 3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione ⁽²⁾:
- 3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione ⁽²⁾:
- 3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco di prova/motore ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.4. Regolatore
- 3.2.4.2.4.1. Tipo:
- 3.2.4.2.4.2. Punto di intercettazione
- 3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: giri/min
- 3.2.4.2.4.2.2. Punto di intercettazione a vuoto: giri/min
- 3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione
- 3.2.4.2.5.1. Lunghezza: mm
- 3.2.4.2.5.2. Diametro interno: mm
- 3.2.4.2.6. Iniettore(i)
- 3.2.4.2.6.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura ⁽²⁾: kPa, oppure curva caratteristica ⁽²⁾:
- 3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo
- 3.2.4.2.7.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.7.3. Descrizione:
- 3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario
- 3.2.4.2.8.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.8.3. Descrizione del sistema:
- 3.2.4.2.9. Unità di comando elettronico
- 3.2.4.2.9.1. Marca o marche:

3.2.4.2.9.2	Descrizione del sistema:	
3.2.4.3.	A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no ⁽¹⁾	
3.2.4.3.1.	Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo ⁽¹⁾)/iniezione diretta/altro (specificare) ⁽¹⁾ :	
3.2.4.3.2.	Marca o marche:	
3.2.4.3.3.	Tipo o tipi:	
3.2.4.3.4.	Descrizione del sistema	
3.2.4.3.4.1.	Tipo o numero dell'unità di controllo:	In caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti
3.2.4.3.4.2.	Tipo di regolatore del carburante:	
3.2.4.3.4.3.	Tipo di sensore del flusso d'aria:	
3.2.4.3.4.4.	Tipo di distributore del carburante:	
3.2.4.3.4.5.	Tipo di regolatore di pressione:	
3.2.4.3.4.6.	Tipo di microinterruttore:	
3.2.4.3.4.7.	Tipo di vite per la regolazione del minimo:	
3.2.4.3.4.8.	Tipo di corpo della valvola a farfalla:	
3.2.4.3.4.9.	Tipo di sensore della temperatura dell'acqua:	
3.2.4.3.4.10.	Tipo di sensore della temperatura dell'aria:	
3.2.4.3.4.11.	Tipo di interruttore termico:	
3.2.4.3.5.	Iniettori: pressione di apertura ⁽²⁾ : kPa, oppure curva caratteristica ⁽²⁾ :	
3.2.4.3.6.	Fasatura dell'iniezione:	
3.2.4.3.7.	Sistema di avviamento a freddo	
3.2.4.3.7.1.	Principio(i) di funzionamento:	
3.2.4.3.7.2.	Limiti di funzionamento/regolazioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾ :	
3.2.4.4.	Pompa di alimentazione	
3.2.4.4.1.	Pressione ⁽²⁾ : kPa, oppure curva caratteristica ⁽²⁾ :	
3.2.5.	Impianto elettrico	
3.2.5.1.	Tensione nominale: V, terminale a massa positivo/negativo ⁽¹⁾	
3.2.5.2.	Generatore	
3.2.5.2.1.	Tipo:	
3.2.5.2.2.	Potenza nominale: VA	
3.2.6.	Accensione	
3.2.6.1.	Marca o marche:	
3.2.6.2.	Tipo o tipi:	
3.2.6.3.	Principio di funzionamento:	

- 3.2.6.4. Curva dell'anticipo ⁽²⁾:
 3.2.6.5. Fasatura iniziale ⁽²⁾: gradi prima del PMS
 3.2.6.6. Apertura dei contatti ⁽²⁾: mm
 3.2.6.7. Angolo di chiusura ⁽²⁾: gradi
 3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria ⁽¹⁾
 3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:
 3.2.7.2. Liquido
 3.2.7.2.1. Natura del liquido:
 3.2.7.2.2. Pompa/e di circolazione: sì/no ⁽¹⁾
 3.2.7.2.3. Caratteristiche:, oppure
 3.2.7.2.3.1. Marca o marche:
 3.2.7.2.3.2. Tipo o tipi:
 3.2.7.2.4. Rapporto(i) di trasmissione:
 3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento:
 3.2.7.3. Aria
 3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no ⁽¹⁾
 3.2.7.3.2. Caratteristiche:, oppure
 3.2.7.3.2.1. Marca o marche:
 3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi:
 3.2.7.3.3. Rapporto(i) di trasmissione:
 3.2.8. Sistema di aspirazione
 3.2.8.1. Compressore: sì/no ⁽¹⁾
 3.2.8.1.1. Marca o marche:
 3.2.8.1.2. Tipo o tipi:
 3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: kPa; eventuale valvola di sfiato):
 3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no ⁽¹⁾
 3.2.8.3. Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100 %
 minimo ammissibile: kPa
 massimo ammissibile: kPa
 3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.):
 3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie):
 3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: oppure

- 3.2.8.4.2.1. Marca o marche:
- 3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi:
- 3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: oppure
- 3.2.8.4.3.1. Marca o marche:
- 3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi:
- 3.2.9. Sistema di scarico
- 3.2.9.1. Descrizione e/o disegno del collettore di scarico:
- 3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:
- 3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 %: kPa
- 3.2.9.4. Silenziatore(i) di scarico: silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:
- 3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico:
- 3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:
- 3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita:
- 3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti
- 3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti:
- 3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione ⁽¹⁾:
- 3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico
- 3.2.12.1. Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni):
- 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)
- 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi:
- 3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici:
- 3.2.12.2.1.3. Tipo di reazione catalitica:
- 3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi:
- 3.2.12.2.1.5. Concentrazione relativa:
- 3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale):
- 3.2.12.2.1.7. Densità delle celle:
- 3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:
- 3.2.12.2.1.9. Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):
- 3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no ⁽¹⁾

- 3.2.12.2.2.1. Tipo:
- 3.2.12.2.2.2. Posizione:
- 3.2.12.2.2.3. Campo di regolazione:
- 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):
- 3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (portata, ecc.):
- 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto:
- 3.2.12.2.5.2. Disegno del sistema di controllo dei vapori:
- 3.2.12.2.5.3. Disegno del filtro di carbone:
- 3.2.12.2.5.4. Massa del carbone attivo: grammi:
- 3.2.12.2.5.5. Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale:
- 3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico:
- 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle:
- 3.2.12.2.6.2. Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle:
- 3.2.12.2.6.3. Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):
- 3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni:
- 3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.7.1. Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI):
- 3.2.12.2.7.2. Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD:
- 3.2.12.2.7.3. Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di:
 - 3.2.12.2.7.3.1. Motori ad accensione comandata ⁽¹⁾:
 - 3.2.12.2.7.3.1.1. Controllo del catalizzatore ⁽¹⁾:
 - 3.2.12.2.7.3.1.2. Individuazione dell'accensione irregolare ⁽¹⁾:
 - 3.2.12.2.7.3.1.3. Controllo del sensore di ossigeno ⁽¹⁾:
 - 3.2.12.2.7.3.1.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD ⁽¹⁾:
 - 3.2.12.2.7.3.2. Motori ad accensione spontanea ⁽¹⁾
 - 3.2.12.2.7.3.2.1. Controllo del catalizzatore ⁽¹⁾:
 - 3.2.12.2.7.3.2.2. Controllo dell'intercettatore di particelle ⁽¹⁾:
 - 3.2.12.2.7.3.2.3. Controllo del sistema di alimentazione elettronica ⁽¹⁾:

- 3.2.12.2.7.3.2.4. Altri componenti controllati dal sistema OBD ⁽¹⁾:
- 3.2.12.2.7.4. Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico):
- 3.2.12.2.7.5. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): ...
- 3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):
- 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea):
- 3.2.14. Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in altre voci):
- 3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.15.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE del Consiglio (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23) (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):
- 3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL
- 3.2.15.2.1. Marca o marche:
- 3.2.15.2.2. Tipo o tipi:
- 3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:
- 3.2.15.3. Altra documentazione
- 3.2.15.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa:
- 3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):
- 3.2.15.3.3. Disegno del simbolo:
- 3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.16.1. Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi):
- 3.2.16.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN
- 3.2.16.2.1. Marca o marche:
- 3.2.16.2.2. Tipo o tipi:
- 3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:
- 3.2.16.3. Altra documentazione
- 3.2.16.3.1. Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa:
- 3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.):
- 3.2.16.3.3. Disegno del simbolo:
- 3.3. Motore elettrico
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):
- 3.3.1.1. Massima potenza oraria: kW
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio: V
- 3.3.2. Batteria

- 3.3.2.1. Numero di elementi:
- 3.3.2.2. Massa: kg
- 3.3.2.3. Capacità: A/h (Amp./ora)
- 3.3.2.4. Ubicazione:
- 3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori):
- 3.5. Emissioni di CO₂/consumo di carburante ^(a) (valori dichiarati dal costruttore)
- 3.5.1. Emissioni massiche di CO₂
- 3.5.1.1. Emissioni massiche di CO₂ (ciclo urbano): g/km
- 3.5.1.2. Emissioni massiche di CO₂ (ciclo extraurbano): g/km
- 3.5.1.3. Emissioni massiche di CO₂ (ciclo combinato): g/km
- 3.5.2. Consumo di carburante
- 3.5.2.1. Consumo di carburante (ciclo urbano): l/100 km/m³/100 km ⁽¹⁾
- 3.5.2.2. Consumo di carburante (ciclo extraurbano): l/100 km/m³/100 km ⁽¹⁾
- 3.5.2.3. Consumo di carburante (ciclo misto): l/100 km/m³/100 km ⁽¹⁾
- 3.6. Temperature ammesse dal costruttore
- 3.6.1. Sistema di raffreddamento
- 3.6.1.1. Raffreddamento a liquido
- Temperatura massima all'uscita: K
- 3.6.1.2. Raffreddamento ad aria
- 3.6.1.2.1. Punto di riferimento:
- 3.6.1.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: K
- 3.6.2. Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: K
- 3.6.3. Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: K
- 3.6.4. Temperatura del carburante
- minima: K
- massima: K
- 3.6.5. Temperatura del lubrificante
- minima: K
- massima: K
- 3.7. Dispositivi azionati dal motore

Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui al punto 5.1.1, allegato I della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46), per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1, allegato III, della direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33)

3.7.1.	Minimo:	kW
3.7.2.	Intermedio:	kW
3.7.3.	Nominale:	kW
3.8.	Sistema di lubrificazione	
3.8.1.	Descrizione del sistema	
3.8.1.1.	Ubicazione del serbatoio del lubrificante:	
3.8.1.2.	Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) ⁽¹⁾	
3.8.2.	Pompa di lubrificazione	
3.8.2.1.	Marca o marche:	
3.8.2.2.	Tipo o tipi:	
3.8.3.	Miscela con carburante	
3.8.3.1.	Percentuale:	
3.8.4.	Refrigeratore dell'olio: sì/no ⁽¹⁾	
3.8.4.1.	Disegno(i):	oppure
3.8.4.1.1.	Marca o marche:	
3.8.4.1.2.	Tipo o tipi:	
3.9.	MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti).	
3.9.1.	Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL ⁽¹⁾	
3.9.2.	Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione ⁽¹⁾	
3.9.2.1.	Marca o marche:	
3.9.2.2.	Tipo o tipi:	
3.9.2.3.	Numero di stadi di riduzione della pressione:	
3.9.2.4.	Pressione allo stadio finale	
	minima:	kPa
	massima:	kPa
3.9.2.5.	Numero di punti principali di regolazione:	
3.9.2.6.	Numero di punti di regolazione del minimo:	
3.9.2.7.	Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva //CE:	
3.9.3.	Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta ⁽¹⁾	
3.9.3.1.	Regolazione del titolo della miscela:	
3.9.3.2.	Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi:	
3.9.3.3.	Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva //CE:	
3.9.4.	Unità di miscelazione	

- 3.9.4.1. Numero:
- 3.9.4.2. Marca o marche:
- 3.9.4.3. Tipo o tipi:
- 3.9.4.4. Posizione:
- 3.9.4.5. Possibilità di regolazione:
- 3.9.4.6. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva / /CE:
- 3.9.5. Iniezione nel collettore d'ammissione
 - 3.9.5.1. Iniezione: a punto singolo/multiplo ⁽¹⁾
 - 3.9.5.2. Iniezione: continua/simultanea/sequenziale ⁽¹⁾
 - 3.9.5.3. Dispositivo di iniezione
 - 3.9.5.3.1. Marca o marche:
 - 3.9.5.3.2. Tipo o tipi:
 - 3.9.5.3.3. Possibilità di regolazione:
 - 3.9.5.3.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva / /CE:
 - 3.9.5.4. Pompa di alimentazione (se del caso)
 - 3.9.5.4.1. Marca o marche:
 - 3.9.5.4.2. Tipo o tipi:
 - 3.9.5.4.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva / /CE:
 - 3.9.5.5. Iniettore(i)
 - 3.9.5.5.1. Marca o marche:
 - 3.9.5.5.2. Tipo o tipi:
 - 3.9.5.5.3. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva / /CE:
- 3.9.6. Iniezione diretta
 - 3.9.6.1. Pompa di iniezione/regolatore di pressione ⁽¹⁾
 - 3.9.6.1.1. Marca o marche:
 - 3.9.6.1.2. Tipo o tipi:
 - 3.9.6.1.3. Fasatura dell'iniezione:
 - 3.9.6.1.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva / /CE:
 - 3.9.6.2. Iniettore(i)
 - 3.9.6.2.1. Marca o marche:
 - 3.9.6.2.2. Tipo o tipi:
 - 3.9.6.2.3. Pressione di apertura oppure curva caratteristica ⁽²⁾:
 - 3.9.6.2.4. Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva / /CE:

- 3.9.7. Unità di comando elettronico
- 3.9.7.1. Marca o marche:
- 3.9.7.2. Tipo o tipi:
- 3.9.7.3. Possibilità di regolazione:
- 3.9.8. Dispositivo specifico a GN
- 3.9.8.1. Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici)
- 3.9.8.1.1. Composizione del carburante:
- | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| methano (CH ₄): | base: ... % mole | min. ... % mole | max. ... % mole |
| ethano (C ₂ H ₆): | base: ... % mole | min. ... % mole | max. ... % mole |
| propano (C ₃ H ₈): | base: ... % mole | min. ... % mole | max. ... % mole |
| butano (C ₄ H ₁₀): | base: ... % mole | min. ... % mole | max. ... % mole |
| C ₅ /C ₅₊ : | base: ... % mole | min. ... % mole | max. ... % mole |
| ossigeno (O ₂): | base: ... % mole | min. ... % mole | max. ... % mole |
| gas inerte (N ₂ , He ecc.): | base: ... % mole | min. ... % mole | max. ... % mole |
- 3.9.8.1.2. Iniettore(i)
- 3.9.8.1.2.1. Marca o marche:
- 3.9.8.1.2.2. Tipo o tipi:
- 3.9.8.1.3. Altro (se del caso):
- 3.9.8.1.4. Temperatura del carburante
- minima: K
- massima: K
- allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas.
- 3.9.8.1.5. Pressione del carburante
- minima: kPa
- massima: kPa
- allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN.
- 3.9.8.2. Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici)
4. TRASMISSIONE (°)
- 4.1. Disegno della trasmissione:
- 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):
- 4.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 4.3. Momento d'inerzia del volano motore:
- 4.3.1. Momento d'inerzia supplementare in folle:

- 4.4. Frizione (Tipo):
- 4.4.1. Conversione della coppia massima:
- 4.5. Cambio
- 4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) ⁽¹⁾
- 4.5.2. Posizione rispetto al motore:
- 4.5.3. Sistema di comando:
- 4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo ⁽¹⁾			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo ⁽¹⁾			
Retromarcia			

⁽¹⁾ Trasmissione variabile continua

- 4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) ^(*):
- 4.8. Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione)
- 4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:
- 4.8.2. Costante dello strumento:
- 4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura [conformemente al punto 2.1.3, allegato II, della direttiva 75/443/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 1)]:
- 4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2, allegato II, della direttiva 75/443/CEE o dati equivalenti):
- 4.8.5. Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione:
- 4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
5. ASSI
- 5.1. Descrizione di ciascun asse:
- 5.2. Marca:
- 5.3. Tipo:
- 5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:
- 5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:

6. SOSPENSIONE
- 6.1. Disegno degli organi di sospensione:
- 6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota:
- 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
- 6.2.2. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no ⁽¹⁾
- 6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no ⁽¹⁾
- 6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa:
- 6.3. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni):
- 6.4. Stabilizzatori: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
- 6.5. Ammortizzatori: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
- 6.6. Pneumatici e ruote
- 6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)
- 6.6.1.1. Assi
- 6.6.1.1.1. Asse 1:
- 6.6.1.1.2. Asse 2:
- ecc.
- 6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):
- 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento
- 6.6.2.1. Asse 1:
- 6.6.2.2. Asse 2:
- ecc.
- 6.6.3. Pressione(i) dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: kPa
- 6.6.4. Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore:
- 6.6.5. Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio:
7. DISPOSITIVO DI STERZO
- 7.1. Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo:
- 7.2. Trasmissione e comando
- 7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):
- 7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):

- 7.2.2.1. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:
- 7.2.3.1. Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi:
- 7.2.4. Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi che influenzano il comportamento dello sterzo:
- 7.2.5. Schema o schemi del comando(i) dello sterzo:
- 7.2.6. Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo:
- 7.3. Angolo massimo di sterzata delle ruote
- 7.3.1. A destra: gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti):
- 7.3.2. A sinistra: gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti):
8. FRENI
- Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione:
- 8.1. Tipo e caratteristiche dei freni [conformemente al punto 1.6, allegato I, della direttiva 71/320/CEE del Consiglio GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37] con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della sospensione):
- 8.2. Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.2, allegato I, della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoncini di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura)
- 8.2.1. Sistema di frenatura di servizio:
- 8.2.2. Sistema di frenatura di soccorso:
- 8.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento:
- 8.2.4. Eventuali sistemi supplementari di frenatura:
- 8.2.5. Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio:
- 8.3. Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un rimorchio:
- 8.4. Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici ⁽¹⁾: sì/no ⁽¹⁾
- 8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
- 8.5.1. Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: . . .
- 8.6. Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2, allegato II, della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, all'appendice dell'allegato XI):
- 8.7. Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti):

- 8.7.1. Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoio(i) di pressione: . .
- 8.7.2. Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi:
- 8.8. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando:
- 8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato IX, della direttiva 71/320/CEE):
- 8.10. Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale conformemente all'appendice 2, allegato VII, della direttiva 71/320/CEE:
- 8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):
9. CARROZZERIA
- 9.1. Tipo di carrozzeria:
- 9.2. Materiali e modalità di costruzione:
- 9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere
- 9.3.1. Configurazione e numero delle porte:
- 9.3.1.1. Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte:
- 9.3.2. Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte:
- 9.3.3. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere:
- 9.3.4. Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile:
- 9.4. Campo di visibilità [direttiva 77/649/CEE del Consiglio (GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1)]
- 9.4.1. Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R:
- 9.4.2. Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180° verso l'avanti:
- 9.5. Parabrezza ed altre vetrate
- 9.5.1. Parabrezza
- 9.5.1.1. Materiali impiegati:
- 9.5.1.2. Metodo di montaggio:
- 9.5.1.3. Angolo di inclinazione:
- 9.5.1.4. Numero(i) di omologazione CE:
- 9.5.2. Altri finestrini
- 9.5.2.1. Materiali impiegati:
- 9.5.2.2. Numero(i) di omologazione CE:
- 9.5.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini:

- 9.5.3. Vetratura del tetto apribile
 - 9.5.3.1. Materiali impiegati:
 - 9.5.3.2. Numero(i) di omologazione CE:
- 9.5.4. Altre vetture
 - 9.5.4.1. Materiali impiegati:
 - 9.5.4.2. Numero(i) di omologazione CE:
- 9.6. Tergicristallo del parabrezza
 - 9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):
- 9.7. Lavacristallo del parabrezza
 - 9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di omologazione CE:
- 9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento
 - 9.8.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni):
 - 9.8.2. Consumo elettrico massimo: kW
- 9.9. Retrovisori (indicare per ciascun retrovisore)
 - 9.9.1. Marca:
 - 9.9.2. Marchio di omologazione CE:
 - 9.9.3. Variante:
 - 9.9.4. Disegno(i) indicante(i) la posizione dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo:
 - 9.9.5. Modo di fissaggio dettagliato, compresa la parte della struttura del veicolo su cui è fissato:
 - 9.9.6. Dispositivi opzionali che possono ridurre il campo di visibilità posteriore:
 - 9.9.7. Breve descrizione degli eventuali componenti elettronici del sistema di regolazione:
- 9.10. Finiture interne
 - 9.10.1. Protezione interna degli occupanti [direttiva 74/60/CEE del Consiglio (GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 2)]
 - 9.10.1.1. Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate:
 - 9.10.1.2. Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (punto 2.3.1, allegato I, della direttiva 74/60/CEE):
 - 9.10.1.3. Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (punto 3.2, allegato I, della direttiva 74/60/CEE):
 - 9.10.2. Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori
 - 9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori:
 - 9.10.2.2. Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla direttiva 78/316/CEE del Consiglio (GU L 81 del 28.3.1978, pag. 3), ove pertinenti:

9.10.2.3. Tabella riassuntiva

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/indicatore ⁽¹⁾	Identificato dal simbolo ⁽¹⁾	Posizione ⁽²⁾	Spia ⁽¹⁾	Identificato dal simbolo ⁽¹⁾	Posizione ⁽²⁾
1	Interruttore generale di illuminazione						
2	Proiettori abbaglianti						
3	Proiettori anabbaglianti						
4	Luci di posizione (laterali)						
5	Proiettore fendinebbia						
6	Luce posteriore per nebbia						
7	Dispositivo di regolazione dei proiettori						
8	Luci di stazionamento						
9	Indicatori di direzione						
10	Segnalazione di emergenza						
11	Tergicristallo del parabrezza						
12	Lavacristallo del parabrezza						
13	Tergicristallo e lavacristallo						
14	Dispositivo tergifari						
15	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza						
16	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore						
17	Ventilatore						
18	Dispositivo di preriscaldamento (diesel)						
19	Starter						
20	Freni difettosi						
21	Livello del carburante						
22	Carica della batteria						
23	Temperatura liquido di raffreddamento del motore						

- ⁽¹⁾ x = disponibile
 – = non disponibile o non disponibile separatamente
 o = facoltativo
⁽²⁾ d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia
 c = in immediata prossimità

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

Sim- bolo n.	Dispositivo	Comando/ indica- tore ⁽¹⁾	Identificato dal simbolo ⁽¹⁾	Posi- zione ⁽²⁾	Spia ⁽¹⁾	Identificato dal simbolo ⁽¹⁾	Posi- zione ⁽²⁾
1	Freno di stazionamento						
2	Tergicristallo del lunotto posteriore						
3	Lavacristallo del lunotto posteriore						
4	Tergicristallo e lavacristallo del lunotto posteriore						
5	Tergicristallo a intermittenza						
6	Segnalatore acustico						
7	Cofano anteriore (motore)						
8	Cofano posteriore (vano bagagli)						
9	Cintura di sicurezza						
10	Pressione olio del motore						
11	Benzina senza piombo						

⁽¹⁾ x = disponibile

- = non disponibile o non disponibile separatamente

o = facoltativo.

⁽²⁾ d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia

c = in immediata prossimità

9.10.3.	Sedili
9.10.3.1.	Numero:
9.10.3.2.	Posizione e disposizione:
9.10.3.2.1.	Numero di posti a sedere:
9.10.3.2.2.	Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:
9.10.3.3.	Massa:
9.10.3.4.	Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni
9.10.3.4.1.	dei sedili e loro ancoraggi:
9.10.3.4.2.	del sistema di regolazione:
9.10.3.4.3.	dei sistemi di spostamento e di bloccaggio:
9.10.3.4.4.	degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile):

9.10.3.4.5.	delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi:
9.10.3.5.	Coordinate o schema del punto R ^(*)
9.10.3.5.1.	Sedile del conducente:
9.10.3.5.2.	Tutti gli altri posti a sedere:
9.10.3.6.	Inclinazione prevista dello schienale
9.10.3.6.1.	Sedile del conducente:
9.10.3.6.2.	Tutti gli altri posti a sedere:
9.10.3.7.	Corsa di regolazione del sedile
9.10.3.7.1.	Sedile del conducente:
9.10.3.7.2.	Tutti gli altri posti a sedere:
9.10.4.	Poggiatesta
9.10.4.1.	Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato ⁽¹⁾
9.10.4.2.	Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:
9.10.4.3.	Poggiatesta non ancora omologati
9.10.4.3.1.	Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione:
9.10.4.3.2.	Poggiatesta «separati»
9.10.4.3.2.1.	Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta:
9.10.4.3.2.2.	Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta:
9.10.5.	Sistema di riscaldamento dell'abitacolo
9.10.5.1.	Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore:
9.10.5.2.	Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprendente:
9.10.5.2.1.	Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo:
9.10.5.2.2.	Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore):
9.10.5.2.3.	Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali:
9.10.5.2.4.	Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici:
9.10.5.3.	Consumo elettrico massimo: kW
9.10.6.	Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto [direttiva 74/297/CEE del Consiglio (GU L 165 del 20.6.1974, pag. 16)]
9.10.6.1.	Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo:

- 9.10.6.2. Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto:
- 9.10.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore [direttiva 95/28/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1)]
- 9.10.7.1. Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto
- 9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:
- 9.10.7.1.2. Materiale non omologato
- 9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: /
- 9.10.7.1.2.2. Materiale(i) composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo: / mm
- 9.10.7.2. Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali
- 9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:
- 9.10.7.2.2. Materiale non omologato
- 9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione: /
- 9.10.7.2.2.2. Materiale(i) composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo: / mm
- 9.10.7.3. Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento
- 9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:
- 9.10.7.3.2. Materiale non omologato
- 9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione: /
- 9.10.7.3.2.2. Materiale(i) composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo: / mm
- 9.10.7.4. Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili
- 9.10.7.4.1. Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili
- 9.10.7.4.2. Materiale non omologato
- 9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: /
- 9.10.7.4.2.2. Materiale(i) composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo: / mm

- 9.10.7.5. Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione
- 9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:
- 9.10.7.5.2. Materiale non omologato
- 9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione: /
- 9.10.7.5.2.2. Materiale(i) composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo: / mm
- 9.10.7.6. Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli
- 9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:
- 9.10.7.6.2. Materiale non omologato
- 9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione: /
- 9.10.7.6.2.2. Materiale(i) composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo: / mm
- 9.10.7.7. Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi
- 9.10.7.7.1. Scopi previsti:
- 9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile:
- 9.10.7.7.3. Materiale non omologato
- 9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: /
- 9.10.7.7.3.2. Materiale(i) composito/semplce ⁽¹⁾, numero di strati ⁽¹⁾:
- 9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento ⁽¹⁾:
- 9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo: / mm
- 9.10.7.8. Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli)
- 9.10.7.8.1. Numero(i) di omologazione CE di componente:
- 9.10.7.8.2. Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc.⁽¹⁾
- 9.11. Sporgenze esterne [direttive del Consiglio 74/483/CEE (GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4) e 92/114/CEE (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 17)]
- 9.11.1. Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate:
- 9.11.2. Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione:

9.11.3. Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1, allegato I, della direttiva 74/483/CEE:

9.11.4. Disegno dei paraurti:

9.11.5. Disegno della linea del pianale:

9.12. Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta

9.12.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati:

	Marchio completo di omologazione CE	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/facoltativo)
Prima fila di sedili	L		
	C		
	R		
Seconda fila di sedili ⁽¹⁾	L		
	C		
	R		

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

⁽¹⁾ La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

	Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	L		
	C		
	R		
Seconda fila di sedili ⁽¹⁾	L		
	C		
	R		

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

⁽¹⁾ La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.12.3. Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6). (cioè numero di omologazione CE o verbale di prova):

9.12.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

9.13. Ancoraggi delle cinture di sicurezza

9.13.1. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R:

9.13.2. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con indicazione del materiale):

- 9.13.3. Designazione dei tipi (**) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:

			Posizione dell'ancoraggio	
			Struttura del veicolo	Struttura del sedile
<i>Prima fila di sedili</i>				
Sedile di destra	Ancoraggi inferiori	{ esterni interni		
	Ancoraggio superiore			
<i>Sedile centrale</i>				
	Ancoraggi inferiori	{ esterni interni		
	Ancoraggio superiore			
<i>Sedile di sinistra</i>				
	Ancoraggi inferiori	{ esterni interni		
	Ancoraggio superiore			
<i>Seconda fila di sedili ⁽¹⁾</i>				
Sedile di destra	Ancoraggi inferiori	{ esterni interni		
	Ancoraggio superiore			
<i>Sedile centrale</i>				
	Ancoraggi inferiori	{ esterni interni		
	Ancoraggio superiore			
<i>Sedile di sinistra</i>				
	Ancoraggi inferiori	{ esterni interni		
	Ancoraggio superiore			

⁽¹⁾ La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

- 9.13.4. Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia:
- 9.14. Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni)
- 9.14.1. Altezza da terra del bordo superiore:
- 9.14.2. Altezza da terra del bordo inferiore:
- 9.14.3. Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo:
- 9.14.4. Distanza dal bordo sinistro del veicolo:

- 9.14.5. Dimensioni (lunghezza × larghezza):
- 9.14.6. Inclinazione del piano rispetto alla verticale:
- 9.14.7. Angolo di visibilità nel piano orizzontale:
- 9.15. Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE)
- 9.15.0. Presenza: sì/no/incompleto ⁽¹⁾
- 9.15.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:
- 9.15.2. Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il dispositivo è omologato come entità tecnica:
- 9.16. Parafanghi [direttiva 78/549/CEE del Consiglio (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 45)]
- 9.16.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi:
- 9.16.2. Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:
- 9.17. Targhette regolamentari [direttiva 76/114/CEE del Consiglio (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1)]
- 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:
- 9.17.2. Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni):
- 9.17.3. Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni):
- 9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1 dell'allegato II della direttiva 76/114/CEE
- 9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:
- 9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:
- 9.18. Soppressione delle perturbazioni radioelettriche
- 9.18.1. Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano:
- 9.18.2. Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.):
- 9.18.3. Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche:
- 9.18.4. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale al metro lineare:

- 9.19. Protezione laterale [direttiva 89/297/CEE del Consiglio (GU L 124 del 5.5.1989, pag. 1)]
- 9.19.0. Presenza: sì/no/incompleto ⁽¹⁾
- 9.19.1. Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte:
- 9.19.2. Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente:
- 9.20. Dispositivo antispruzzi [direttiva 91/226/CEE del Consiglio (GU L 103 del 23.4.1991, pag. 5)]
- 9.20.0. Presenza: sì/no/incompleto ⁽¹⁾
- 9.20.1. Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi:
- 9.20.2. Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato III della direttiva 1991/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:
- 9.20.3. Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi:
- 9.21. Resistenza all'urto laterale [direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 169 dell'8.7.1996, pag. 1)]
- 9.21.1. Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), comprendente precisazioni sul sistema di protezione:
- 9.22. Protezione antincastro anteriore
- 9.22.1. Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte:
- 9.22.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto entità tecnica:
10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
- 10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia:
- 10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
- 10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE del Consiglio (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1), fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema):
- 10.3.1. Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante:
- 10.3.2. Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1):
- 10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento:
- 10.3.4. Modo di funzionamento dei proiettori occultabili:
- 10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento:

- 10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1
- 10.4.1. Valore della regolazione iniziale:
- 10.4.2. Posizione dell'indicazione:
- 10.4.3. Descrizione/disegno ⁽¹⁾ e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale continua):
- 10.4.4. Dispositivo di comando:
- 10.4.5. Segni di riferimento:
- 10.4.6. Segni assegnati alle condizioni di carico:
- } applicabile soltanto ai veicoli muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori
- 10.5. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade:
11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI
- 11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:
- 11.2. Caratteristiche D, U, S e V dello o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S e V dello o dei dispositivi di attacco da installare: daN
- 11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:
- 11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:
- 11.5. Numero(i) di omologazione CE:
12. VARIE
- 12.1. Segnalatore(i) acustico(i)
- 12.1.1. Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del dispositivo(i), con le dimensioni: ..
- 12.1.2. Numero di dispositivi:
- 12.1.3. Numero(i) di omologazione CE:
- 12.1.4. Schema del circuito elettrico/pneumatico ⁽¹⁾:
- 12.1.5. Tensione o pressione nominale:
- 12.1.6. Disegno del supporto:
- 12.2. Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo
- 12.2.1. Dispositivo di protezione
- 12.2.1.1. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione del comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione:
- 12.2.1.2. Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo:

- 12.2.1.3. Descrizione tecnica del dispositivo:
- 12.2.1.4. Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura:
- 12.2.1.5. Immobilizzatore del veicolo
- 12.2.1.5.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:
- 12.2.1.5.2. Immobilizzatori non ancora omologati
- 12.2.1.5.2.1. Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente:
- 12.2.1.5.2.2. Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo:
- 12.2.1.5.2.3. Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile:
- 12.2.2. Sistema di allarme, se esiste
- 12.2.2.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:
- 12.2.2.2. Sistemi di allarme non ancora omologati
- 12.2.2.2.1. Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di allarme installato:
- 12.2.2.2.2. Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme:
- 12.2.3. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 12.3. Dispositivo(i) di rimorchio
- 12.3.1. Anteriore: gancio/occhione/altro ⁽¹⁾
- 12.3.2. Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno ⁽¹⁾
- 12.3.3. Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la costruzione ed il montaggio dello o dei dispositivi di rimorchio:
- 12.4. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci):
- 12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):
- 12.6. Limitatori di velocità [direttiva 92/24/CEE del Consiglio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154)]
- 12.6.1. Fabbricante(i):
- 12.6.2. Tipo o tipi:
- 12.6.3. Numero(i) di omologazione CE, se disponibile:
- 12.6.4. Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: km/h
- 13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE
- 13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):
- 13.1.1. Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata come entità tecnica separata:

- 13.1.2. Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto]:
- 13.2. Superficie disponibile per i passeggeri (m^2)
 - 13.2.1. Totale (S_0):
 - 13.2.2. Piano superiore (S_{0a}) ⁽¹⁾:
 - 13.2.3. Piano inferiore (S_{0b}) ⁽¹⁾:
 - 13.2.4. Per i passeggeri in piedi (S_1):
- 13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi)
 - 13.3.1. Totale (N):
 - 13.3.2. Piano superiore (N_a) ⁽¹⁾:
 - 13.3.3. Piano inferiore (N_b) ⁽¹⁾:
- 13.4. Numero di passeggeri seduti
 - 13.4.1. Totale (A):
 - 13.4.2. Piano superiore (A_a) ⁽¹⁾:
 - 13.4.3. Piano inferiore (A_b) ⁽¹⁾:
- 13.5. Numero di porte di accesso:
- 13.6. Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale):
- 13.6.1. Totale:
- 13.6.2. Piano superiore ⁽¹⁾:
- 13.6.3. Piano inferiore ⁽¹⁾:
- 13.7. Volume dei vani bagagli (m^3):
- 13.8. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m^2):
- 13.9. Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad es. rampa, pedana elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito:
- 13.10. Resistenza della sovrastruttura
 - 13.10.1. Numero di omologazione CE, se disponibile:
 - 13.10.2. Sovrastrutture non ancora omologate
 - 13.10.2.1. Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio:
 - 13.10.2.2. Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo:
 - 13.10.2.3. Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale:
 - 13.10.2.4. Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali:
- 13.11. Punti della direttiva [2001/.../CE] da rispettare e dimostrare per questa unità tecnica:
- 14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE [direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25)]
 - 14.1. Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE del Consiglio (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7):

14.1.1.	Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori:
14.1.2.	Tipo di disgiuntore:
14.1.3.	Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria:
14.1.4.	Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo:
14.1.5.	Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata:
14.1.6.	Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida:
14.2.	Prevenzione dei rischi di incendio
14.2.1.	Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida:
14.2.2.	Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile):
14.2.3.	Posizione e isolamento termico del motore:
14.2.4.	Posizione e isolamento termico del sistema di scarico:
14.2.5.	Tipo e concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore:
14.2.6.	Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione:
14.3.	Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE
14.3.1.	Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e EX/III:
14.3.2.	Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno:

Note

(*) Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(**) Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95). Per le cinture del tipo «S», specificare la natura del tipo o dei tipi.

(***) Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.

([†]) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.

(^{†††}) Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.

([#]) Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.

(¹) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).

(²) Specificare la tolleranza.

(^a) Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati.

Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.

(^b) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).

(^c) Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.

- (^d) Se possibile, designazione secondo le Euronorme, altrimenti indicare:
- la descrizione del materiale,
 - il limite di snervamento,
 - il carico di rottura,
 - l'allungamento (in %),
 - la durezza Brinell.
- (^e) Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.
- (^f) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.4.
- (^g) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.19.2.
- (^h) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.20.
- (ⁱ) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.5.
- (^j) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE del Consiglio (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 8), allegato I, punto 2.4.1.
- (^k) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.2.
- (^l) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.3.
- (^m) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.6.
- (ⁿ) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.7.
- (^{na}) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.10.
- (^{nb}) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.11.
- (^{nc}) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.9.
- (nd) Norma ISO 612:1978, termine n. 6.18.1.
- (^o) La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.
- (^p) Per «sbalzo del dispositivo di aggancio» si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.
- (^q) Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.
- (^r) Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.
- (^s) Questo valore deve essere calcolato con $\pi = 3,1416$ ed arrotondato al cm^3 più vicino.
- (^t) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.
- (^u) Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.
- (^v) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.
- (^w) È ammessa una tolleranza del 5 %.
- (^x) Per «punto R» o «punto di riferimento del posto a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.
- (^y) Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.
- (^z) Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.
-

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E DEI TIPI DI VEICOLI

A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI

A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:

(nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)

1. *Categoria M*: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria M₁: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria M₂: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

Categoria M₃: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M₁) e al punto 2 (veicoli delle categorie M₂ e M₃), da utilizzare ai fini ivi indicati.

2. *Categoria N*: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

Categoria N₁: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Categoria N₂: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

Categoria N₃: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

3. *Categoria O*: Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Categoria O₁: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t.

Categoria O₂: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.

Categoria O₃: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t.

Categoria O₄: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t.

Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.

I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

4. VEICOLI FUORISTRADA (simbolo G)

4.1. I veicoli della categoria N_1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:

- almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,
- almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:

- avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
- avere un angolo di uscita di almeno 20°,
- avere un angolo di rampa di almeno 20°,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.

4.2. I veicoli della categoria N_1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N_2 , M_2 o M_3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:

- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,
- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,
- poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio.

4.3. I veicoli della categoria M_3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N_3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:

- essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,
- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,
- poter superare una pendenza del 25 % calcolata per un veicolo senza rimorchio,

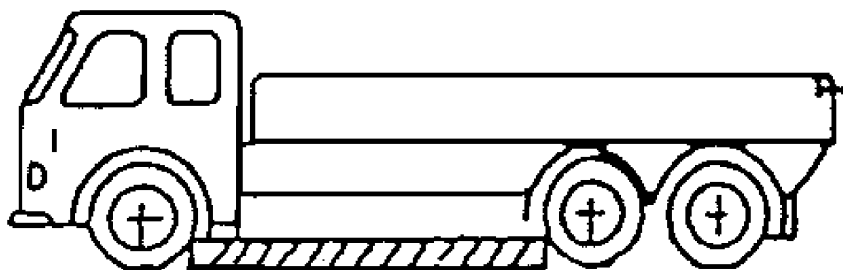
soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:

- avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
- avere un angolo di uscita di almeno 25°,
- avere un angolo di rampa di almeno 25°,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4. Condizioni di carico e di verifica

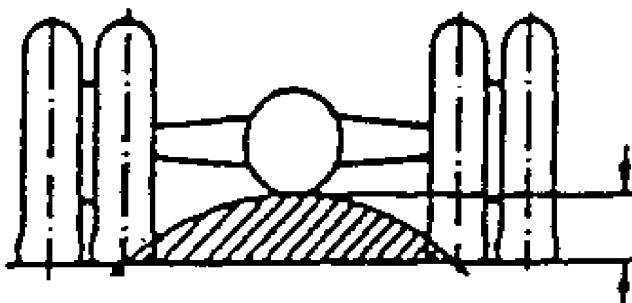
4.4.1. I veicoli della categoria N_1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M_1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota (*) dell'allegato I].

- 4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.
- 4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25 % e 30 %) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.
- 4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.
- 4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note ^(na), ^(nb) e ^(nc)].
- 4.5.1. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.



- 4.5.2. Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.



- 4.6. Designazione combinata

Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N₁ che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N₁G.

5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.

- 5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:

- posti a sedere e tavolo,
- cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,
- attrezzatura di cucina,
- armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.

- 5.2. Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.
- 5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.
- 5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.
- 5.5. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3.
- 5.6. Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.
- 5.7. Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.

I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.

B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

1. Relativamente alla categoria M₁:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
 - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decapottabile, familiare, veicolo multiuso),
- motopropulsore:
 - principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),
 - numero e disposizione dei cilindri,
 - differenze di potenza di oltre il 30 % (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),
 - differenze di cilindrata di oltre il 20 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi motore (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo, in conformità dell'allegato VIII.

Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:

- massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,
- cilindrata,
- potenza netta massima,

- tipo di cambio e numero di marce,
- numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.

2. Relativamente alle categorie M_2 e M_3 :

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- la categoria,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),
 - numero di assi,
 - motorepropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- classe, quale definita nella direttiva 2001/.../CE «Autobus» (solo per veicoli completi),
- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),
- motorepropulsore:
 - principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),
 - numero e disposizione dei cilindri,
 - differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
 - differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
 - ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),
- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi motore (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

3. Relativamente alle categorie N_1 , N_2 e N_3 :

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- la categoria,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
 - numero di assi,
- motorepropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- concezione della struttura della carrozzeria (ad es.: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),
- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),
- motopropulsore:
 - principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),
 - numero e disposizione dei cilindri,
 - differenze di potenza di oltre il 50 % (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
 - differenze di cilindrata di oltre il 50 % (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi motore (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.

4. Relativamente alle categorie O₁, O₂, O₃ e O₄:

Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- la categoria,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),
 - numero di assi,
 - rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,
 - tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenato/a inerzia/assistito).

Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:

- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),
- tipo della carrozzeria (ad esempio: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati),
- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20 % (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi sterzanti (numero e posizione).

Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.

5. Per tutte le categorie:

L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.

C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA

(solo per veicoli completi/completati)

Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:

1. Autovetture (M₁)

AA Berlina Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali

AB Due volumi Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo

AC Familiare (Giardinetta) Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.4

AD Coupé Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.5

AE Decapottabile Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6

AF Veicolo multiuso Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere AA-AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria M₁ se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6;

un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili;

per «accessibili» s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso; e

- b) $P - (M + N \times 68) > N \times 68$

dove:

P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg

M = massa in ordine di marcia, in kg

N = numero di posti a sedere escluso quello del conducente

2. Veicoli a motore delle categorie M₂ o M₃

Veicoli della classe I (cfr. direttiva .././CE «Autobus»)

CA A un piano

CB A due piani

CC Autosnodato a un piano

CD Autosnodato a due piani

CE A un piano e pianale ribassato

CF A due piani e pianale ribassato

CG Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CH Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe II (cfr. direttiva .././CE «Autobus»)

CI A un piano

CJ A due piani

CK Autosnodato a un piano

CL Autosnodato a due piani

CM A un piano e pianale ribassato

CN A due piani e pianale ribassato

CO Autosnodato a un piano e pianale ribassato

CP Autosnodato a due piani e pianale ribassato

Veicoli della classe III (cfr. direttiva .././CE «Autobus»)

CQ A un piano

CR A due piani

CS Autosnodato a un piano

CT Autosnodato a due piani

Veicoli della classe A (cfr. direttiva .././CE «Autobus»)

CU A un piano

CV A un piano e pianale ribassato

Veicoli della classe B (cfr. direttiva .././CE «Autobus»)

CW A un piano

3. Veicoli a motore della categoria N

BA Autocarro Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

BB Furgone Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria

BC Veicolo trattore per semirimorchi Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

BD Veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale) Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1

— Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3 500 kg:

— ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente, oppure

— soddisfa le seguenti condizioni:

a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6, e

b) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$,

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

— Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3 500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, oppure
- b) $P - (M + N \times 68) \leq N \times 68$,

il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.

Per la definizione di «posti a sedere», P, M e N, cfr. parte C, punto 1, del presente allegato.

4. Veicoli della categoria O

DA	Semirimorchio	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.2
DB	Rimorchio a timone	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.3
DC	Rimorchio ad asse centrale	Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.4

5. Veicoli per uso speciale

SA	Autocaravan	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.1)
SB	Veicoli blindati	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.2)
SC	Ambulanze	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.3)
SD	Autofunebri	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.4)
SE	Caravan	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.5)
SF	Gru mobili	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)
SG	Altri veicoli per uso speciale	(cfr. allegato II, parte A, punto 5.6)

ALLEGATO III

CHEDA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

(Le noti esplicative figurano all'ultima pagina dell'allegato I)

PARTE I

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

A: per le categorie M e N

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo:
 - 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
 - 0.4. Categoria del veicolo ^(c):
 - 0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:
 - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
 - 1.3. Numero di assi e di ruote:
 - 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:
 - 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
 - 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):
 - 1.6. Posizione e disposizione del motore:
 - 1.8. Guida: a destra/a sinistra ⁽¹⁾
 - 1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra ⁽¹⁾
- 2. MASSE E DIMENSIONI ^(e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)
 - 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ^(f):
 - 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante ^(f):
 - 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi ^(f):

- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo
- 2.4.2 Telaio carrozzato
- 2.4.2.1. Lunghezza (^l):
- 2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:
- 2.4.2.2. Larghezza (^k):
- 2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):
- 2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (^l) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M₁, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (^o) (massima e minima per ogni variante):
- 2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):
- 2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:
- 2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (^p) (*):
- 2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*):
- 2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
- 2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:
- 2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di
- 2.11.1. Rimorchio a timone:
- 2.11.2. Semirimorchio:
- 2.11.3. Rimorchio ad asse centrale:
- 2.11.4. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli:
- 2.11.5. Il veicolo è/non è (¹) idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE) ...
- 2.11.6. Massa massima del rimorchio non frenato:
- 2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio
- 2.12.1. Del veicolo a motore:
- 2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):
- 2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
- 2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

- 2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
- 2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
- 2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
3. MOTOPROPULSORE (q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., le voci sono ripetute. (+)]
- 3.1. Costruttore:
- 3.1.1. Codice motore del costruttore quale apposto sul motore:
- 3.2. Motore a combustione interna
- 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi ⁽¹⁾
- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:
- 3.2.1.3. Cilindrata ⁽²⁾: cm³
- 3.2.1.8. Potenza massima netta (t): kW a giri/min (dichiarata dal costruttore)
- 3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN ⁽¹⁾
- 3.2.2.1. RON, con piombo:
- 3.2.2.2. RON, senza piombo:
- 3.2.4. Alimentazione
- 3.2.4.1. A carburatore(i): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza ⁽¹⁾
- 3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria ⁽¹⁾
- 3.2.8. Sistema di aspirazione
- 3.2.8.1. Compressore: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico
- 3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci)
- 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.3. Iniezione diretta: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.5. Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no ⁽¹⁾

- 3.2.12.2.6. Intercettatore di particelle: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.7. Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.8. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):
- 3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): . .
- 3.2.15. Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ⁽¹⁾ ⁽¹⁾
- 3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ⁽¹⁾
- 3.3. Motore elettrico
- 3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):
- 3.3.1.1. Massima potenza oraria: ... kW
- 3.3.1.2. Tensione di esercizio: ... V
- 3.3.2. Batteria
- 3.3.2.4. Ubicazione:
- 3.6.5. Temperatura del lubrificante
- minima: ... °K
- massima: ... °K
4. TRASMISSIONE ^(*)
- 4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):
- 4.5. Cambio
- 4.5.1. Tipo (manuale/automatico/continuo) ⁽¹⁾
- 4.6. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo ⁽¹⁾ ⁽¹⁾			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo ⁽¹⁾ ⁽¹⁾			
Retromarcia			

⁽¹⁾ Trasmissione variabile continua.

- 4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) ^(*):

5. ASSI
 - 5.1. Descrizione di ciascun asse:
 - 5.2. Marca:
 - 5.3. Tipo:
 - 5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:
 - 5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:
6. SOSPENSIONE
 - 6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:
 - 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
 - 6.2.3. Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no ⁽¹⁾
 - 6.2.3.1. Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no ⁽¹⁾
 - 6.2.3.2. Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa:
 - 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)
 - 6.6.1.1. Assi
 - 6.6.1.1.1. Asse 1:
 - 6.6.1.1.2. Asse 2:
ecc.
 - 6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):
 - 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
 - 6.6.2.1. Asse 1:
 - 6.6.2.2. Asse 2:
ecc.
7. DISPOSITIVO DI STERZO
 - 7.2. Trasmissione e comando
 - 7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):
 - 7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):
 - 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:
8. FRENI
 - 8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo ⁽¹⁾
 - 8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6 dell'addendum dell'appendice 1 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE):
 - 8.11. Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento):

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.3. Porte di accesso, serrature e cerniere

9.3.1. Configurazione e numero delle porte:

9.10. Finiture interne

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero:

9.10.3.2. Posizione e disposizione:

9.10.3.2.1. Numero di posti a sedere:

9.10.3.2.2. Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo:

9.10.4.1. Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato ⁽¹⁾

9.10.4.2. Numero(i) di omologazione, se disponibile:

9.12.2. Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo)

		Airbag anteriore	Airbag laterale	Pretensionatore
Prima fila di sedili	S			
	C			
	D			
Seconda fila di sedili ⁽¹⁾	S			
	C			
	D			

(S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale)

⁽¹⁾ La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili.

9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)

9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo:

9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1 dell' allegato II della direttiva 76/114/CEE

9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:

9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:

11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:

11.3. Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo:

- 11.4. Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio:
- 11.5. Numero(i) di omologazione CE:
- 13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE
- 13.1. Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B):
- 13.1.1 Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi di veicolo incompleto]:
- 13.3. Numero di passeggeri (seduti e in piedi)
- 13.3.1. Totale (N):
- 13.3.2. Piano superiore (N_a) ⁽¹⁾:
- 13.3.3. Piano inferiore (N_b) ⁽¹⁾:
- 13.4. Numero di passeggeri seduti
- 13.4.1. Totale (A):
- 13.4.2. Piano superiore (A_a) ⁽¹⁾:
- 13.4.3. Piano inferiore (A_b) ⁽¹⁾:

B: per la categoria O

- 0. DATI GENERALI
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ^(c):
- 0.4.1. Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 1.3. Numero di assi e di ruote:
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:
- 1.4. Telaio (se esiste) (disegno complessivo):
- 2. MASSE E DIMENSIONI ^(e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) ^(f):

- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (^h):
- 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (^h):
- 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo
- 2.4.2. Telaio carrozzato
- 2.4.2.1. Lunghezza (^h):
- 2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico:
- 2.4.2.2. Larghezza (^k):
- 2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata):
- 2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (^h) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M₁, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (^o) (massima e minima per ogni variante):
- 2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):
- 2.7. Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto:
- 2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (^o) (massima e minima per ogni variante):
- 2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante):
- 2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
- 2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:
- 2.12. Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:
- 2.12.2. Del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale:
- 2.16. Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE):
- 2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
- 2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
- 2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
- 2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:
- 2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]:

5. ASSI
 - 5.1. Descrizione di ciascun asse:
 - 5.2. Marca:
 - 5.3. Tipo:
 - 5.4. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili:
 - 5.5. Posizione dell'asse o degli assi scaricabili:
6. SOSPENSIONE
 - 6.2. Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota:
 - 6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)
 - 6.6.1. Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)
 - 6.6.1.1. Assi
 - 6.6.1.1.1. Asse 1:
 - 6.6.1.1.2. Asse 2:
ecc.
 - 6.6.1.2. Ruota di scorta (se presente):
 - 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:
 - 6.6.2.1. Asse 1:
 - 6.6.2.2. Asse 2:
ecc.
7. DISPOSITIVO DI STERZO
 - 7.2. Trasmissione e comando
 - 7.2.1. Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore):
 - 7.2.2. Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore):
 - 7.2.3. Tipo degli eventuali servocomandi:
8. FRENI
 - 8.5. Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)
 - 8.9. Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato IX della direttiva 71/320/CEE):
9. CARROZZERIA
 - 9.1. Tipo di carrozzeria:
 - 9.17. Targhette regolamentari (direttiva 76/114/CEE)
 - 9.17.1. Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo

- 9.17.4. Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1, allegato II della direttiva 76/114/CEE
- 9.17.4.1. Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983:
- 9.17.4.2. Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983:
11. COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI
- 11.1. Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare:
- 11.5. Numero(i) di omologazione CE:

PARTE II

Tabella indicante le combinazioni consentite sulle differenti versioni di veicoli dei punti contenuti nella parte I per i quali sono previste più risposte. Per tali punti ogni risposta deve essere identificata con una lettera, per indicare che la risposta (o le risposte) di un dato punto sono applicabili a una determinata versione.

Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

Le risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna «tutte».

Punto n.	Tutte	Versione 1	Versione 2	Ecc.	Versione n.

Queste informazioni possono essere fornite in altri formati o schemi purché rispondano agli scopi prefissati.

Ogni variante e ogni versione devono essere identificate con un codice numerico o alfanumerico che deve figurare anche nel certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

Nel caso di varianti conformi all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), il costruttore assegnerà un codice speciale.

PARTE III

Numeri di omologazione CE in base alle direttive particolari

Fornire le informazioni richieste nella tabella seguente riguardo agli elementi (***) applicabili a questo veicolo pertinenti negli allegati IV e XI (per ogni elemento devono essere allegate tutte le omologazioni pertinenti).

Elemento	Numero di omologazione CE	Stato membro che rilascia l'omologazione CE ⁽¹⁾	Data di estensione	Varianti versioni

⁽¹⁾ Da indicare se non evidente dal numero di omologazione CE.

Firma:

Mansioni:

Data:

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI A MOTORE

PARTE I

Elenco delle direttive particolari

(se del caso, tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoidicate)

[illegible]

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione										
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
17. Tachimetro e retro-marcia	75/443/CEE	L 196 del 26.7.1975, pag. 1	X	X	X	X	X	X					
18. Targhette regolamentari	76/114/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19. Ancoraggi cinture di sicurezza	76/115/CEE	L 24 del 30.1.1976, pag. 6	X	X	X	X	X	X					
20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21. Catadiottri	76/757/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, posizione laterali, marcia diurna	76/758/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23. Indicatori di direzione	76/759/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione	76/760/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 85	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25. Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 96	X	X	X	X	X	X					
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	L 262 del 27.9.1976, pag. 122	X	X	X	X	X	X					
27. Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	L 145 del 13.6.1977, pag. 41	X	X	X	X	X	X					
28. Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29. Proiettori di retro-marcia	77/539/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30. Luci di stazionamento	77/540/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 83	X	X	X	X	X	X					
31. Cinture di sicurezza	77/541/CEE	L 220 del 29.8.1977, pag. 95	X	X	X	X	X	X					
32. Campo di visibilità	77/649/CEE	L 267 del 19.10.1977, pag. 1	X										
33. Identificazione dei comandi	78/316/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 3	X	X	X	X	X	X					
34. Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 27	X	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)					

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione										
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
35. Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	L 81 del 28.3.1978, pag. 49	X	(²)	(²)	(²)	(²)	(²)					
36. Riscaldamento	2001/56/CE	L 292 del 9.11.2001, pag. 21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37. Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	L 168 del 6.6.1978, pag. 45	X										
38. Poggiatesta	78/932/CEE	L 325 del 20.11.1978, pag. 1	X										
39. Emissioni di CO ₂ /consumo di carburante	80/1268/CEE	L 375 del 31.12.1980, pag. 36	X										
40. Potenza dei motori	80/1269/CEE	L 375 del 1.12.1980, pag. 46	X	X	X	X	X	X					
41. Emissioni motori diesel	88/77/CEE	L 36 del 9.2.1988, pag. 33	X	X	X	X	X	X					
42. Protezione laterale	89/297/CEE	L 124 del 5.5.1989, pag. 1					X	X			X	X	
43. Dispositivi anti-spruzzo	91/226/CEE	L 103 del 23.4.1991, pag. 5					X	X			X	X	
44. Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 1	X										
45. Vetri di sicurezza	92/22/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
46. Pneumatici	92/23/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
47. Limitatori di velocità	92/24/CEE	L 129 del 14.5.1992, pag. 154			X		X	X					
48. Masse e dimensioni (diversi dai veicoli di cui al punto 44)	97/27/CE	L 233 del 28.8.1997, pag. 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49. Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	L 409 del 31.12.1992, pag. 17				X	X	X					
50. Dispositivi di aggancio	94/20/CE	L 195 del 29.7.1994, pag. 1	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X (³)	X	X	X	X	
51. Infiammabilità	95/28/CE	L 281 del 23.11.1995, pag. 1			X								
52. Autobus	/CE	L ...		X	X								
53. Urto frontale	96/79/CE	L 18 del 21.1.1997, pag. 7	X										
54. Urto laterale	96/27/CE	L 169 dell'8.7.1996, pag. 1	X			X							

Oggetto	Numero della direttiva	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	Applicazione									
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
55.												
56. Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE	L 11 del 16.1.1999, pag. 25				X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾	X ⁽⁴⁾
57. Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	L 203 del 10.8.2000, pag. 9					X	X				

X Direttiva applicabile.

⁽¹⁾ I veicoli di questa categoria devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

⁽²⁾ I veicoli di questa categoria devono essere muniti di adeguati dispositivi tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

⁽³⁾ Le prescrizioni della direttiva 94/20/CE sono applicabili solo per i veicoli muniti di dispositivo di aggancio.

⁽⁴⁾ Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili quando il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose

⁽⁵⁾ Per i veicoli a GPL o GN, in attesa dell'adozione delle relative modifiche alla direttiva 70/221/CEE per includere i serbatoi GPL o GN? è richiesta un'omologazione a norma del regolamento UN-ECE 67-01 o 110.

PARTE II

Quando si fa riferimento a una direttiva particolare, l'omologazione a norma dei seguenti regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite [tenendo conto del campo di applicazione ⁽¹⁾ e delle modifiche di ciascuno dei regolamenti UN/ECE sottoelencati] è considerata sostitutiva dell'omologazione CE concessa a norma della corrispondente direttiva particolare elencata nella tabella della parte I.

Detti regolamenti sono quelli a cui la Comunità ha aderito in qualità di parte contraente dell'accordo di Ginevra del 1958 riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78) o delle successive decisioni del Consiglio, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

Qualsiasi ulteriore modifica dei regolamenti UN/ECE sottoelencati deve essere giudicata equivalente ai sensi della decisione della Comunità prevista all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE ⁽²⁾.

Oggetto	Numero del regolamento di base UN/ECE	Serie di modifiche
1. Livello sonoro	51	02
1. Dispositivi silenziatori di sostituzione	59	00
2. Emissioni	83	03
2. Convertitori catalitici di sostituzione	103	00
3. Dispositivi di protezione posteriore	58	01
3. Serbatoi di carburante	34	01
3. Serbatoi di carburante	67	01
3. Serbatoi di carburante	110	00
5. Dispositivo di sterzo	79	01
6. Serrature e cerniere delle porte	11	02
7. Segnalatore acustico	28	00
8. Retrovisori	46	01

Oggetto	Numero del regolamento di base UN/ECE	Serie di modifiche
9. Frenatura	13	09
9. Frenatura	13H	00
9. Frenatura	90	01
10. Soppressione perturbazioni radioelettriche	10	02
11. Emissioni motori diesel	24	03
12. Finiture interne	21	01
13. Antifurto	18	02
13. Immobilizzatore	97	00
13. Sistemi di allarme	97	00
14. Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto	12	03
15. Resistenza dei sedili	17	06
15. Resistenza dei sedili (autobus)	80	01
16. Sporgenze esterne	26	02
17. Tachimetro	39	00
19. Ancoraggi cinture di sicurezza	14	04
20. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48	01
21. Catadiottri	3	02
22. Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto	7	02
22. Luci di marcia diurna	87	00
22. Luci di posizione laterali	91	00
23. Indicatori di direzione	6	01
24. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore	4	00
25. Proiettori (comprese le lampade R ₂ e HS ₁)	1	01
25. Proiettori (sigillati)	5	02
25. Proiettori (H ₁ , H ₂ , H ₃ , HB ₃ , HB ₄ , H ₇ , e/o H ₈)	8	04
25. Proiettori (H ₄)	20	02
25. Proiettori (alogeni sigillati)	31	02
25. Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate	37	03

Oggetto	Numero del regolamento di base UN/ECE	Serie di modifiche
25. Proiettori con fonte luminosa a scarica	98	00
25. Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate	99	00
26. Proiettori fendinebbia (anteriori)	19	02
28. Luci per nebbia (posteriori)	38	00
29. Proiettori di retromarcia	23	00
30. Luci di stazionamento	77	00
31. Cinture di sicurezza	16	04
31. Dispositivi di ritenuta per bambini	44	03
38. Poggiatesta (combinati con i sedili)	17	06
38. Poggiatesta	25	04
39. Consumo di carburante	101	00
40. Potenza del motore	85	00
41. Emissioni motori diesel	49	02
42. Protezione laterale	73	00
45. Vetri di sicurezza	43	00
46. Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi	30	02
46. Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi	54	00
46. Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio	64	00
47. Limitatori di velocità	89	00
52. Resistenza della sovrastruttura (autobus)	66	00
57. Protezione antincastro anteriore	93	00

(¹) Se le direttive particolari contengono prescrizioni in materia d'installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati in conformità dei regolamenti della Commissione economica per l'Europa.

(²) Per le modifiche successive, cfr. la versione più recente del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343.

ALLEGATO V

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEI VEICOLI

1. Per le domande presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, l'autorità di omologazione CE deve:
 - a) verificare che tutte le omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla pertinente norma della direttiva particolare;
 - b) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione rilasciata in base alle direttive particolari applicabili; se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo informativo di una delle direttive particolari, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;
 - c) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;
 - d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;
 - e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note 1 e 2 della parte I dell'allegato IV.
2. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 1, lettera c), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare conformemente ai seguenti criteri:

Categoria del veicolo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
Criteri										
Motore	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Cambio	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Numero di assi	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assi motore (numero, posizione, interconnessione)	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Assi sterzanti (numero e posizione)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo di carrozzeria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero di porte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lato di guida	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Numero di sedili	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Equipaggiamento	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-

3. Nei casi in cui non è disponibile alcuna omologazione rilasciata in base alle direttive particolari l'autorità di omologazione CE deve:
- a) disporre l'esecuzione dei controlli e delle prove necessari conformemente a ciascuna delle direttive particolari pertinenti;
 - b) accertare che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuna delle rispettive direttive particolari pertinenti;
 - c) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;
 - d) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi previsti nelle note ⁽¹⁾ e ⁽²⁾ della parte I dell'allegato IV.
-

ALLEGATO VI

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'autorità di omologazione CE

Comunicazione riguardante

di un tipo di:

— l'omologazione CE ⁽¹⁾— veicolo completo ⁽¹⁾— l'estensione dell'omologazione CE ⁽¹⁾— veicolo completato ⁽¹⁾— il rifiuto dell'omologazione CE ⁽¹⁾— veicolo incompleto ⁽¹⁾— la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾— veicolo con varianti complete e incomplete ⁽¹⁾— veicolo con varianti completate e incomplete ⁽¹⁾

per quanto riguarda la direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'estensione:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) ⁽²⁾:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾:0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completo ⁽¹⁾:Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾:Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo incompleto ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾:Nome e indirizzo del costruttore del veicolo completato ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾:⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.⁽²⁾ Se non disponibile al momento del rilascio dell'omologazione, questa voce dovrà essere completata al più tardi quando il veicolo è immesso nel mercato.⁽³⁾ Conformemente alle definizioni dell'allegato II parte A.⁽⁴⁾ Cfr. pagina 2.

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo o ai veicoli di cui sopra [uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità di omologazione CE e presentati dal costruttore come prototipo(i) del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

1. Per veicoli/varianti completi e completati ⁽¹⁾:

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ⁽¹⁾ le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari applicabili, come stabilito all'allegato IV e all'allegato XI ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ della direttiva 70/156/CEE.

2. Per veicoli/varianti incompleti ⁽¹⁾

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa ⁽¹⁾ le prescrizioni tecniche delle direttive particolari elencate nella tabella di pagina 2.

3. L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata ⁽¹⁾.

4. L'omologazione è concessa in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) e pertanto la sua validità è limitata al [giorno/mese/anno].

.....

(Luogo)

(Firma)

(Data)

Allegati: Fascicolo informativo.

Risultati delle prove (cfr. allegato VIII).

Nome(i) e campione(i) della firma della o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle loro mansioni in azienda.

NB: Se il presente modello è utilizzato per concedere l'omologazione CE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, non deve recare la dicitura «Scheda di omologazione CE di un veicolo», tranne il caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO

Pagina 2

La presente omologazione CE si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla o sulle omologazioni dei veicoli incompleti sottoelencati:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Fase 3: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Applicabile alle varianti:

Se l'omologazione comprende una o più varianti incomplete, elencare le varianti complete o completate.

Variante o varianti complete/completate:

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo o alla variante incompleti omologati (se del caso, tenendo del campo d'applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate):

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Ultima modifica	Applicabile alle varianti

(Indicare unicamente se sono oggetto di omologazione CE ai sensi di una direttiva particolare)

Nel caso dei veicoli per uso speciale, deroghe concesse o disposizioni particolari applicate conformemente all'allegato XI e deroghe concesse conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c):

Numero della direttiva	Numero della voce	Tipo di omologazione e natura della deroga	Applicabile alle varianti

ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE ⁽¹⁾

1. Il numero di omologazione CE è costituito da quattro sezioni per l'omologazione del veicolo completo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In tutti i casi, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1: La lettera «e» minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione CE:

- 1 per la Germania,
- 2 per la Francia,
- 3 per l'Italia,
- 4 per i Paesi Bassi,
- 5 per la Svezia,
- 6 per il Belgio,
- 9 per la Spagna,
- 11 per il Regno Unito,
- 12 per l'Austria,
- 13 per il Lussemburgo,
- 17 per la Finlandia,
- 18 per la Danimarca,
- 21 per il Portogallo,
- 23 per la Grecia,
- 24 per l'Irlanda.

Sezione 2: Il numero della direttiva di base.

Sezione 3: Il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione CE.

Nel caso dell'omologazione CE di un veicolo intero, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della direttiva 70/156/CEE.

Nel caso delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari, si intende l'ultima direttiva contenente le disposizioni effettive alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a prescrizioni tecniche diverse, si deve aggiungere un carattere alfabetico indicante la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

Sezione 4: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni CE di veicoli interi o di 4 o 5 cifre per le omologazioni CE in base a una direttiva particolare, indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva di base.

Sezione 5: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione dei veicoli la sezione 2 è omessa.
3. Unicamente sulla targhetta(e) regolamentare(i) del veicolo la sezione 5 è omessa.

⁽¹⁾ I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nella direttiva particolare applicabile.

4. Esempio di terza omologazione (per il momento senza estensione) rilasciata dalla Francia in base alla direttiva sulla frenatura:

e2*71/320*98/12*0003*00

oppure

e2*88/77*91/542A*0003*00 nel caso di una direttiva che prevede due tappe di applicazione A e B.

5. Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e11*98/14*0004*02

in cui la direttiva 98/14/CE è finora l'ultima direttiva che modifica gli articoli della direttiva 70/156/CEE.

6. Esempio di numero di omologazione iscritto sulla targhetta(e) regolamentare(i) di un veicolo:

e11*98/14*0004

ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l'informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest'ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero della direttiva di base e della più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Variante/versione			
In marcia (dB(A)/E)			
Da fermo (dB(A)/E)			
A (giri/min)			

2. Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

Direttiva di base ⁽¹⁾:

- direttiva 70/220/CEE (emissioni dei veicoli a motore),
- direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli),
- direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel).

2.1. Direttiva 70/220/CE (emissioni dei veicoli a motore)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

.....

Carburante(i) ⁽²⁾: (gasolio, benzina, GPL, GN, bicarburante benzina/GPL, bicarburante benzina/GN, etanolo)

2.1.1. Prova di tipo I ⁽³⁾: emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo

Variante/versione			
CO			
HC			
NO _x			
HC + NO _x			
Particolato			

2.1.2. Prova di tipo II ⁽³⁾: dati sulle emissioni richiesti per il controllo tecnico

Tipo II, prova a regime minimo inferiore

Variante/versione			
CO %			
Regime del motore			
Temperatura dell'olio motore			

Tipo II, prova a regime minimo superiore

Variante/versione			
CO %			
Valore lambda			
Regime del motore			
Temperatura dell'olio motore			

2.1.3. Risultato della prova di tipo III:

2.1.4. Risultato della prova di tipo IV (prova di evaporazione): g/prova

2.1.5. Risultato della prova di tipo V sulla durata:

— categorie di durevolezza: 80 000 km/100 000 km/non applicabile ⁽¹⁾— fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato ⁽¹⁾

— fattori da utilizzare:

CO: ...

HC: ...

NO_x: ...

2.1.6. Risultato della prova di tipo VI (sulle emissioni a temperatura ambiente bassa)

Variante/versione			
CO g/km			
HC g/km			

2.1.7. OBD: sì/no ⁽¹⁾

2.2. Direttiva 88/77/CEE (emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

.....

Carburante(i) ⁽²⁾: (gasolio, benzina, GPL, GN, etanolo, ecc.)

2.2.1. Risultati della prova ESC ⁽¹⁾

CO: g/kWh

THC: g/kWh

NO_x: g/kWh

PT: g/kWh

2.2.2. Risultati della prova ELR ⁽¹⁾Valore dei fumi: m⁻¹2.2.3. Risultato della prova ETC ⁽¹⁾

CO: g/kWh

THC: g/kWh⁽¹⁾NMHC: g/kWh⁽¹⁾CH₄: g/kWh⁽¹⁾NO_x: g/kWhPT: g/kWh⁽¹⁾

2.3. Direttiva 72/306/CEE (inquinamento prodotto dai motori diesel)

Indicare la più recente direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Quando la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

2.3.1. Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/versione			
Valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m ⁻¹)			
Regime minimo normale			
Regime minimo massimo			
Temperatura dell'olio (min/max)			

3. Risultati delle prove sulle emissioni di CO₂/consumo di carburante ⁽¹⁾ ⁽³⁾

Variante/versione			
Emissioni massiche di CO ₂ (ciclo urbano) (g/km)			
Emissioni massiche di CO ₂ (ciclo extraurbano) (g/km)			
Emissioni massiche di CO ₂ (ciclo misto) (g/km)			
Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) ⁽¹⁾			
Consumo di carburante (ciclo extraurbano) (l/100 km) ⁽¹⁾			
Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) ⁽¹⁾			

⁽¹⁾ Per i veicoli alimentati a GN, l'unità «l/100 km» è sostituita da «m³/100 km».⁽¹⁾ Se applicabile.⁽²⁾ Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).⁽³⁾ Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Per veicoli completi/completati ⁽¹⁾

PARTE I

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4]

Pagina 1

Il sottoscritto:
(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

Variante ⁽²⁾:Versione ⁽²⁾:

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):

0.4. Categoria:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base:

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo ⁽¹⁾:

0.6. Posizione delle targhette regolamentari:

Numero di identificazione del veicolo:

Posizione sul telaio del numero di identificazione del veicolo:

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE ⁽¹⁾

Veicolo di base:

Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Il codice non deve contenere più di 25 o 35 posizioni per una variante o una versione.

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo completo/completato ⁽¹⁾ descritto in

Numero di omologazione CE:

Data:

e quindi può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra ⁽¹⁾ e che utilizzano le unità metriche o britanniche ⁽²⁾ per il tachimetro.

(Luogo) (Data):

(Firma) (Mansioni)

Allegati (solo per i tipi di veicoli costruiti in più fasi): certificato di conformità per ogni fase.

⁽¹⁾ Indicare se il veicolo è adatto per la circolazione a destra o per la circolazione a sinistra, o per entrambe.

⁽²⁾ Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o in miglia/ora.

Pagina 2

Veicoli completi o completati della categoria M₁

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione)

1. Numero di assi: ... e di ruote: ...
2. Assi motore:
3. Interasse: mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm
- 6.1. Lunghezza: mm
- 7.1. Larghezza: mm
8. Altezza: mm
11. Sbalzo posteriore: mm
- 12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: kg
- 12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
- 14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
16. Carico massimo ammissibile sul tetto: kg
17. Massa massima del rimorchio (frenato): kg; (non frenato): kg
18. Massa massima della combinazione: kg
- 19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: kg
20. Costruttore del motore:
21. Codice motore figurante sul motore:
22. Principio di funzionamento:
- 22.1. Iniezione diretta: sì/no ⁽¹⁾
23. Numero e disposizione dei cilindri:
24. Cilindrata: cm³
25. Carburante:
26. Potenza massima netta (t): kW a giri/min
27. Frizione (tipo):
28. Cambio (tipo):
29. Rapporti di trasmissione: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
30. Rapporto del differenziale:

32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3: (per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, indicare le caratteristiche essenziali)
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
37. Tipo di carrozzeria:
38. Colore del veicolo ⁽¹⁾:
41. Numero e configurazione delle porte:
- 42.1. Numero e posizione dei sedili:
- 43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:
44. Velocità massima: km/h
45. Livello sonoro

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

da fermo: ... dB(A) a regime: ... giri/min

in marcia: ... dB(A)

- 46.1. Emissioni dei gas di scarico ⁽²⁾:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

1. Procedura di prova:

CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m⁻¹]): Particolato:

2. Procedura di prova (se applicabile):

CO: NO_x: NMHC: THC: CH₄: Particolato:

- 46.2. Emissioni di CO₂/consumo di carburante ⁽⁶⁾:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE.

	CO ₂	Consumo di carburante
Ciclo urbano:	 g/km	 l/100 km / m ³ /100 km ⁽¹⁾
Ciclo extraurbano:	 g/km	 l/100 km / m ³ /100 km ⁽¹⁾
Ciclo misto:	 g/km	 l/100 km / m ³ /100 km ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indicare soltanto il colore o i colori di base come segue; bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

⁽²⁾ Ripetere le prove per la benzina e i carburanti gassosi nel caso di veicoli alimentati sia a benzina che con carburanti gassosi. I veicoli che possono essere alimentati con ambedue i sistemi, ma nei quali il sistema a benzina è montato solo a scopo di emergenza o per l'avviamento e nei quali il serbatoio per la benzina ha una capacità non superiore a 15 litri, ai fini delle prove in questione sono considerati veicoli alimentati esclusivamente a gas.

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile

Italia:	Francia:	Spagna:
Belgio:	Germania:	Lussemburgo:
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia:
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo:
Austria:	Svezia:	Finlandia:

50. Osservazioni:

51. Deroghe:

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie M₂ e M₃

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione CE delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione)

1. Numero di assi: e di ruote:
2. Assi motore:
3. Interasse: mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm 4. mm
- 6.1. Lunghezza: mm
- 6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: mm
- 7.1. Larghezza: mm
8. Altezza: mm
- 10.1. Superficie coperta dal veicolo: m²
11. Sbalzo posteriore: mm
- 12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: kg
- 12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
- 14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
16. Carico massimo ammissibile sul tetto: kg
17. Massa massima del rimorchio (frenato): kg; (non frenato): kg
18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: kg
- 19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: kg
20. Costruttore del motore:
21. Codice motore figurante sul motore:
22. Principio di funzionamento:
- 22.1. Iniezione diretta: sì/no ⁽¹⁾
23. Numero e disposizione dei cilindri:
24. Cilindrata: cm³
25. Carburante:
26. Potenza massima netta (t): kW a giri/min
27. Frizione (tipo):
28. Cambio (tipo):
29. Rapporti di trasmissione: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

30. Rapporto del differenziale:
32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3: Asse 4:
- 33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no ⁽¹⁾
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: bar
37. Tipo di carrozzeria:
41. Numero e configurazione delle porte:
- 42.2. Numero di sedili (escluso quello del conducente):
- 42.3. Numero di posti in piedi:
- 43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:
44. Velocità massima: km/h
45. Livello sonoro

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

da fermo: dB(A) a regime: giri/min

in marcia: dB(A)

- 46.1. Emissioni dei gas di scarico ⁽⁶⁾:

Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:

1. Procedura di prova:

CO: HC: NO_x: HC + NO_x:

Fumo: (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m⁻¹]),..... Particolato:

2. Procedura di prova (se applicabile):

CO: NO_x: NMHC: THC: CH₄: Particolato:

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile

Italia:	Francia:	Spagna:
Belgio:	Germania:	Lussemburgo:
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia:
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo:
Austria:	Svezia:	Finlandia:

50. Osservazioni:
51. Deroghe:

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie N₁, N₂ e N₃

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione)

1. Numero di assi: e di ruote:
2. Assi motore:
3. Interasse: mm
- 4.1. Avanzamento della ralla (massimo e minimo in caso di ralla regolabile): ... mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm 4. mm
- 6.1. Lunghezza: mm
- 6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: mm
- 6.5. Lunghezza della superficie di carico: mm
- 7.1. Larghezza: mm
8. Altezza: mm
- 10.2. Superficie coperta dal veicolo (solo N₂ e N₃): m²
11. Sbalzo posteriore: mm
- 12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: kg
- 12.2. Massa del veicolo (escluso conducente, refrigerante, lubrificante, carburante): kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
- 14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili:
17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:
 - 17.1. Rimorchio a timone:
 - 17.2. Semirimorchio:
 - 17.3. Rimorchio ad asse centrale:
 - 17.4. Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (frenato): kg; (non frenato): kg
18. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione: kg
- 19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: kg
20. Costruttore del motore:
21. Codice motore figurante sul motore:
22. Principio di funzionamento:
- 22.1. Iniezione diretta: sì/no ⁽¹⁾
23. Numero e disposizione dei cilindri:

24. Cilindrata: cm³
25. Carburante:
26. Potenza massima netta (t): kW a giri/min
27. Frizione (tipo):
28. Cambio (tipo):
29. Rapporti di trasmissione: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
30. Rapporto del differenziale:
32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3: Asse 4:
- 33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no ⁽¹⁾
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: bar
37. Tipo di carrozzeria:
38. Colore del veicolo ⁽²⁾ (solo N₁):
39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): m³
40. Capacità massima di momento della gru: kNm
41. Numero e configurazione delle porte:
- 42.1. Numero e posizione dei sedili:
- 43.1. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:
44. Velocità massima: km/h
45. Livello sonoro
- Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:
- da fermo: dB(A) a regime: giri/min
- in marcia: dB(A)
- 46.1. Emissioni dei gas di scarico ⁽⁶⁾:
- Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:
1. Procedura di prova:
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
Fumo (valore corretto del coefficiente d'assorbimento [m⁻¹]): Particolato:
2. Procedura di prova (se applicabile):
- CO: NO_x: NMHC: CH₄: Particolato:

47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile

Italia:	Francia:	Spagna:
Belgio:	Germania:	Lussemburgo:
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia:
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo:
Austria:	Svezia:	Finlandia:

- 48.1. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i):
...../no ⁽¹⁾

- 48.2. Omologato (CE) conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni animali: sì/classe(i):
...../no ⁽¹⁾

50. Osservazioni:

51. Deroghe:

Pagina 2

Veicoli completi o completati delle categorie O₁, O₂, O₃ und O₄

1. Numero di assi: e di ruote:
3. Interasse: mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm
- 6.1. Lunghezza: mm
- 6.4. Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: mm
- 6.5. Lunghezza della superficie di carico: mm
- 7.1. Larghezza: mm
8. Altezza: mm
- 10.3. Superficie coperta dal veicolo (solo O₂, O₃ e O₄): m²
11. Sbalzo posteriore: mm
- 12.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia: kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.5. Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
- 14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, massa gravante sul punto di aggancio: kg
15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili:
- 19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): kg
32. Ruote e pneumatici Asse 1: Asse 2: Asse 3:
- 33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no ⁽¹⁾
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
37. Tipo di carrozzeria:
39. Capacità della cisterna (solo autocisterne): m³
- 43.2. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio:
47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile

Italia:	Francia:	Spagna:
Belgio:	Germania:	Lussemburgo:
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia:
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo:
Austria:	Svezia:	Finlandia:

- 48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i):
...../no ⁽¹⁾
- 48.2. Omologato conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali: sì/classe(i):
...../no ⁽¹⁾
50. Osservazioni:
51. Deroghe:

PARTE II

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Veicoli incompleti

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4]

Pagina 1

Il sottoscritto:
(cognome e nome)

certifica che il veicolo:

0.1. Marca (Denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

Variante ⁽²⁾:

Versione ⁽²⁾:

0.2.1. Nomi commerciali (se disponibili):

0.4. Categoria:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base:

Nome e indirizzo del costruttore dell'ultima fase costruita del veicolo ⁽¹⁾:

0.6. Posizione delle targhetta regolamentari:

Numero di identificazione del veicolo:

Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio:

sulla base del tipo o dei tipi di veicolo descritti nell'omologazione CE ⁽¹⁾

Veicolo di base: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Data:

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo incompleto descritto in:

Numero di omologazione CE:

Data:

Il veicolo non può essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni CE.

.....

(Luogo) (Data) (Firma) (Mansioni)

Allegati: Certificato di conformità per ogni fase.

Veicoli incompleti della categoria M₁

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: e di ruote:
2. Assi motore:
3. Interasse: mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm
- 6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 9.1. Altezza del baricentro: mm
- 9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: kg
- 13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
- 14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
16. Carico massimo ammissibile sul tetto: kg
17. Massa massima del rimorchio (frenato): kg; (non frenato): kg
18. Massa massima della combinazione: kg
- 19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: kg
20. Costruttore del motore:
21. Codice motore figurante sul motore:
22. Principio di funzionamento:
- 22.1. Iniezione diretta: sì/no ⁽¹⁾.
23. Numero e disposizione dei cilindri:
24. Cilindrata: cm³
25. Carburante:
26. Potenza massima netta (t): kW a giri/min
27. Frizione (tipo):
28. Cambio (tipo):
29. Rapporti di trasmissione: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

30. Rapporto del differenziale:
32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3:
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
41. Numero e configurazione delle porte:
- 42.1 Numero e posizione dei sedili:
- 43.1 Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio, se presente:
- 43.3 Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:
- 43.4 Valori caratteristici ⁽¹⁾: D/V/S/U
45. Livello sonoro:
- Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:
- da fermo: dB(A) a regime: giri/min
- in marcia: dB(A)
- 46.1. Emissioni dei gas di scarico ⁽⁶⁾:
- Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase: ...
1. procedura di prova: ...
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m⁻¹)]: Particolato:
2. procedura di prova (se applicabile):
- CO: NO_x: THC: NHMC: CH₄: particolato:
47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Italia: | Francia: | Spagna: |
| Belgio: | Germania: | Lussemburgo: |
| Danimarca: | Paesi Bassi: | Grecia: |
| Regno Unito: | Irlanda: | Portogallo: |
| Austria: | Svezia: | Finlandia: |
49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no ⁽¹⁾
50. Osservazioni:
51. Deroghe:

Veicoli incompleti delle categorie M₂ e M₃

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: e di ruote:
2. Assi motore:
3. Interasse: mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm 4. mm
- 6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: mm
- 7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 9.1. Altezza del baricentro: mm
- 9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 12.3. Massa del telaio nudo: kg
- 13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: kg
- 13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
- 14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
16. Carico massimo ammissibile sul tetto: kg
17. Massa massima del rimorchio (frenato): kg; (non frenato): kg
18. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione: kg
- 19.1. Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio: kg
20. Costruttore del motore:
21. Codice motore figurante sul motore:
22. Principio di funzionamento:
- 22.1. Iniezione diretta: sì/no ⁽¹⁾
23. Numero e disposizione dei cilindri:
24. Cilindrata: cm³
25. Carburante:
26. Potenza massima netta (t): kW a giri/min
27. Frizione (tipo):

28. Cambio (tipo):
29. Rapporti di trasmissione: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
30. Rapporto del differenziale:
32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3: Asse 4:
- 33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no ⁽¹⁾
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: bar
41. Numero e configurazione delle porte:
- 43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente:
- 43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:
- 43.4. Valori caratteristici ⁽¹⁾: D....., V....., S....., U.....
45. Livello sonoro:
- Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:
- da fermo: dB(A) a regime: giri/min
- in marcia: dB(A)
- 46.1. Emissioni dei gas di scarico ⁽⁶⁾: Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:
1. procedura di prova:
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
- Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m⁻¹): Particolato:
2. procedura di prova (se applicabile):
- CO: NO_x: THC: NHMC: CH₄: particolato:
47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Italia: | Francia: | Spagna: |
| Belgio: | Germania: | Lussemburgo: |
| Danimarca: | Paesi Bassi: | Grecia: |
| Regno Unito: | Irlanda: | Portogallo: |
| Austria: | Svezia: | Finlandia: |
49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no ⁽¹⁾
50. Osservazioni:
51. Deroghe:

Veicoli incompleti delle categorie N₁, N₂ e N₃

(I valori e le unità sottoindicati sono quelli che figurano nei documenti di omologazione delle direttive applicabili. Per le prove di conformità della produzione, i valori devono essere verificati secondo i metodi definiti nelle direttive applicabili, tenendo conto delle tolleranze autorizzate dalle medesime direttive per le prove di controllo di conformità della produzione).

1. Numero di assi: e di ruote:
2. Assi motore:
3. Interasse: mm
- 4.2. Avanzamento della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi (massima e minima): ... mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm 4. mm
- 6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 6.3. Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di aggancio: mm
- 7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 9.1. Altezza del baricentro: mm
- 9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 12.3. Massa del telaio nudo: kg
- 13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: kg
- 13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
- 14.4. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili
17. Massa rimorchiabile massima tecnicamente ammissibile del veicolo a motore nel caso di:
 - 17.1. Rimorchio a timone
 - 17.2. Semirimorchio
 - 17.3. Rimorchio ad asse centrale
 - 17.4. Massa massima del rimorchio (non frenato): kg
18. Massa massima della combinazione: kg
- 19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio: kg
20. Costruttore del motore:
21. Codice motore figurante sul motore:
22. Principio di funzionamento:
- 22.1. Iniezione diretta: sì/no ⁽¹⁾

23. Numero e disposizione dei cilindri:
24. Cilindrata: cm³
25. Carburante
26. Potenza massima netta (t): kW a giri/min
27. Frizione (tipo):
28. Cambio (tipo):
29. Rapporti di trasmissione: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
30. Rapporto del differenziale:
32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3: Asse 4:
- 33.1. Asse(i) motore munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no ⁽¹⁾
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
36. Pressione nella condotta di alimentazione per i sistemi di frenatura dei rimorchi: bar
41. Numero e configurazione delle porte:
- 42.1. Numero e posizione dei sedili:
- 43.1. Marchio di omologazione del dispositivo di aggancio, se presente:
- 43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:
- 43.4. Valori caratteristici ⁽¹⁾: D....., V....., S....., U.....
45. Livello sonoro:
- Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:
- da fermo: dB(A) a regime: giri/min
- in marcia: dB(A)
- 46.1. Emissioni dei gas di scarico ⁽⁶⁾:
- Numero della direttiva di base e ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione CE. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase:
1. procedura di prova:
- CO: HC: NO_x: HC + NO_x:
Fumo [valore corretto del coefficiente d'assorbimento (m⁻¹): Particolato:
2. procedura di prova (se applicabile):
- CO: NO_x: THC: NHMC: CH₄: particolato:
47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna:
Belgio:	Germania:	Lussemburgo:
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia:
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo:
Austria:	Svezia:	Finlandia:

48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose:

sì/classe(i):/no ⁽¹⁾

48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di taluni tipi di animali:

sì/classe(i):/no ⁽¹⁾

49. Telaio destinato unicamente ai veicoli fuoristrada: sì/no ⁽¹⁾

50. Osservazioni:

51. Deroghe:

Pagina 2

Veicoli incompleti delle categorie O₁, O₂, O₃ e O₄

1. Numero di assi: e di ruote:
3. Interasse: mm
5. Carreggiata degli assi: 1. mm 2. mm 3. mm
- 6.2. Lunghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 6.4. Distanza tra il centro del dispositivo di aggancio e l'estremità posteriore del veicolo: mm
- 7.2. Larghezza massima ammissibile del veicolo completato: mm
- 9.1. Altezza del baricentro: mm
- 9.2. Altezza massima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 9.3. Altezza minima ammissibile del baricentro del veicolo completato: mm
- 12.3. Massa del telaio nudo: kg
- 13.1. Massa minima ammissibile del veicolo completato: kg
- 13.2. Distribuzione di tale massa sugli assi: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
- 14.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: kg
- 14.5. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg 4. ... kg
- 14.6. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg
e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio: kg
15. Posizione dell'asse o degli assi sollevabili o scaricabili:
- 19.2. Per i dispositivi di aggancio delle classi B, D, E e H: massa massima del veicolo trattore (T) o della combinazione di veicoli (se T < 32 000 kg): kg
32. Ruote e pneumatici: Asse 1: Asse 2: Asse 3:
- 33.2. Asse(i) munito di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no ⁽¹⁾
34. Servosterzo:
35. Breve descrizione del sistema di frenatura:
- 43.2. Marchio di omologazione CE del dispositivo di aggancio:
- 43.3. Tipi o categorie dei dispositivi di aggancio che possono essere montati:
- 43.4. Valori caratteristici ⁽¹⁾: D....., V....., S....., U.....
47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Italia:	Francia:	Spagna:
Belgio:	Germania:	Lussemburgo:
Danimarca:	Paesi Bassi:	Grecia:
Regno Unito:	Irlanda:	Portogallo:
Austria:	Svezia:	Finlandia:

- 48.1. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i):
...../no ⁽¹⁾
- 48.2. Omologato CE conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i):
...../no ⁽¹⁾
50. Osservazioni:
51. Deroghe:
- _____

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO X

PROCEDIMENTO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

La conformità della produzione è intesa a garantire la conformità al tipo omologato e comprende la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito indicata come valutazione iniziale ⁽¹⁾ e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e i controlli relativi ai prodotti, qui di seguito indicati come disposizioni relative alla conformità dei prodotti.

1. VALUTAZIONE INIZIALE

1.1. Prima di concedere l'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2. L'autorità che rilascia l'omologazione CE si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato. Essa deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni relative alla conformità del prodotto iniziale di cui al punto 2 che segue, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.2.1-1.2.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.2.1. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione CE o dal servizio tecnico designato a tal fine dalla medesima autorità.

1.2.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione CE può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

— la certificazione del costruttore di cui al punto 1.2.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

— in caso di omologazione CE di un componente o di un'entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dallo o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del fabbricante del componente o dell'entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9002 — 1994 o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 «Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo».

1.2.2. La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità competente di un altro Stato membro o dal servizio tecnico designato a tal fine dall'autorità che rilascia l'omologazione CE. In tal caso, l'autorità competente dell'altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e le direttive loro applicabili ⁽²⁾. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità competente di uno Stato membro che rilascia l'omologazione CE, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione. Sulla dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

⁽¹⁾ La norma armonizzata ISO 10011, parti 1, 2 e 3, del 1991, contiene gli orientamenti relativi alla pianificazione e all'esecuzione delle valutazioni.

⁽²⁾ Vale a dire la direttiva particolare applicabile se il prodotto da omologare è un sistema, un componente o un'entità tecnica, e la direttiva 70/156/CEE se si tratta di un veicolo completo.

Gruppo o impresa:	(ad esempio: Automobili XYZ)
Organismo particolare:	(ad esempio: Divisione europea)
Fabbrica/officina:	[ad esempio: Officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)]
Gamma di veicoli/componenti:	(ad esempio: tutti i modelli della categoria M ₁)
Parti verificate:	(ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo)
Documenti esaminati:	(ad. esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina)
Valutazione	(ad esempio: eseguita in data 18-30 settembre 2001) (ad esempio: visita di controllo prevista: marzo 2002)

- 1.2.3. L'autorità competente deve inoltre accettare la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9002 — 1994 (che riguarda gli impianti di produzione e il prodotto o i prodotti da omologare) o EN ISO 9001-2000, con l'esclusione autorizzata delle disposizioni relative alla progettazione e allo sviluppo, sottoparagrafo 7.3 Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo, oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.2. Il costruttore deve fornire i dati relativi alla certificazione e impegnarsi a informare l'autorità competente di qualsiasi modifica della validità o del campo di applicazione.

Per «adeguata» si intende rilasciata da un organismo di certificazione che soddisfa la norma armonizzata EN 45012 e che sia stato designato come tale dall'autorità di omologazione CE di uno Stato membro oppure accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro e riconosciuto dall'autorità di omologazione CE del medesimo Stato membro.

Le autorità di omologazione CE degli Stati membri si comunicano reciprocamente il nome degli organismi di certificazione da esse designati o riconosciuti come sopra indicato, nonché qualsiasi modifica della validità o del campo d'azione di tali organismi.

- 1.3. Ai fini dell'omologazione CE di un intero veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma devono essere integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, oppure soddisfare le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva particolare che figura sull'elenco completo di cui agli allegati IV e XI.
- 2.2. All'atto del rilascio di un'omologazione CE, l'autorità competente di uno Stato membro deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, soprattutto le prove eventualmente previste dalle direttive particolari.
- 2.3. Il detentore dell'omologazione CE deve in particolare:
- 2.3.1. assicurarsi dell'esistenza e dell'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;
- 2.3.2. avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;

- 2.3.3. assicurarsi che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione; non è necessario che detto periodo sia superiore a dieci anni;
- 2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;
- 2.3.5. garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI;
- 2.3.6. garantire che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;
- 2.3.7. in caso di omologazione CE di un intero veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 sono limitati a quelli necessari per verificare il rispetto delle specifiche di costruzione per quanto riguarda l'omologazione, e soprattutto la scheda informativa di cui all'allegato III e i dati richiesti per i certificati di conformità di cui all'allegato IX della presente direttiva.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA CONTINUA

- 3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione CE può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione.
 - 3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito alle parti 1 e 2 (valutazione iniziale e conformità della produzione) del presente allegato.
 - 3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite da un organismo di certificazione (designato o riconosciuto conformemente al punto 1.2.3 del presente allegato) devono essere riconosciute come conformi al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all'atto della valutazione iniziale (punto 1.2.3).
 - 3.1.1.2. La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione CE (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità delle parti 1 e 2 del presente allegato siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall'autorità competente.
 - 3.2. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove o dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2 del presente allegato.
 - 3.3. Quando la natura della prova lo consente, l'ispettore può prelevare a caso dei campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure presso il servizio tecnico qualora la direttiva particolare lo preveda). Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.
 - 3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE.
 - 3.5. L'autorità competente può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura negli allegati IV e XI.
 - 3.6. Quando i risultati ottenuti nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione CE deve controllare che siano prese tutte le disposizioni necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.
-

ALLEGATO XI

NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	$M_1 \leq 2\,500$ (l) kg	$M_1 > 2\,500$ (l) kg	M_2	M_3
1	Livello sonoro	70/157/CEE	H	G+H	G+H	G+H
2	Emissioni	70/220/CEE	Q	G+Q	G+Q	G+Q
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	F	F	F	F
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X	X	X	X
5	Dispositivo di sterzo	70/311/CEE	X	G	G	G
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	B	G+B		
7	SCEnalatore acustico	70/388/CEE	X	X	X	X
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X	G	G	G
9	Frenatura	71/320/CEE	X	G	G	G
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X	X	X	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	H	H	H	H
12	Finiture interne	74/60/CEE	C	G+C		
13	Antifurto immobilizzatore	74/61/CEE	X	G	G	G
14	Protezione dello sterzo	74/297/CEE	X	G		
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D	G+D	G+D	G+D
16	Sporgenze esterne	74/483/CEE	X per la cabina; A per le altre parti	G per la cabina; A per le altre parti		
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X	X	X	X
18	Targhette rCEolamentari	76/114/CEE	X	X	X	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D	G+L	G+L	G+L
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di sCEnalazione luminosa	76/756/CEE	A+N	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti	A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti
21	Catadiottri	76/757/CEE	X	X	X	X

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M ₁ ≤ 2 500 ⁽¹⁾ kg	M ₁ > 2 500 ⁽¹⁾ kg	M ₂	M ₃
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizioni posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X
26	Proiettori fendinebbia anteriori	76/762/CEE	X	X	X	X
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	E	E	E	E
28	Luci per nebbia posteriori	77/538/CEE	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D	G+M	G+M	G+M
32	Campo di visibilità anteriore	77/649/CEE	X	G		
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X
34	Sbrinamento/ disappannamento	78/317/CEE	X	G+O	O	O
35	Lavacrystalli/ tergicristalli	78/318/CEE	X	G+O	O	O
36	Sistemi di riscaldamento	78/548/CEE del Consiglio (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 4).	I	G+P		
37	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X	G		
38	Poggiatesta	78/932/CEE	D	G+D		
39	Emissioni di CO ₂ /consumo di carburante	80/1268/CEE	N/A	N/A		
40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	G+H	G+H	G+H
44	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X	X		
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	G+J	G+J	G+J
46	Pneumatici	92/23/CEE	X	G	G	G
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE				X
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE			X	X

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	$M_1 \leq 2\,500$ ⁽¹⁾ kg	$M_1 > 2\,500$ ⁽¹⁾ kg	M_2	M_3
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	G	G	G
51	Infiammabilità	95/28/CE				G per la cabina; X per la parte restante
52	Autobus	/.../CE			A	A
53	Urto frontale	96/79/CE	N/A	N/A		
54	Urto laterale	96/27/CE	N/A	N/A		

⁽¹⁾ Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

[illegible]

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A	A				
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	A	A	A	A	A	A				
32	Campo di visibilità	77/649/CEE	S									
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	A	O	O	O	O	O				
35	Lavacrystalli/tergicristalli	78/318/CEE	A	O	O	O	O	O				
36	Sistemi di riscaldamento	78/548/CEE	X									
37	Parafanghi delle ruote	78/549/CEE	X									
38	Poggiatesta	78/932/CEE	X									
39	Emissioni di CO ₂ /consumo di carburante	80/1268/CEE	N/A									
40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X	X	X				
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	A	X	X	X	X	X				
42	Protezione laterale	89/297/CEE					X	X			X	X
43	Dispositivi anti-spruzzo	91/226/CEE					X	X			X	X

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
44	Masse e dimensioni (autovetture)	92/21/CEE	X									
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Pneumatici	92/23/CEE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE			X		X	X				
48	Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture)	97/27/CE		X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE				A	A	A				
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Infiammabilità	95/28/CE			X							
52	Autobus	/.../CE										
53	Urto frontale	96/79/CE	N/A									
54	Urto laterale	96/27/CE	N/A			N/A						
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾
57	Protezione antincendio anteriore	2000/40/CE					X	X				

⁽¹⁾ Le prescrizioni della direttiva 98/91/CE sono applicabili solo se il costruttore chiede l'omologazione CE di un veicolo destinato al trasporto di merci pericolose.

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X	X	X	X	X				
26	Proiettori fendinebbia anteriori	76/762/CEE	X	X	X	X	X				
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A	A	A	A	A				
28	Luci posteriori per nebbia	77/538/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X	X	X	X	X				
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D	D	D	D	D				
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X	X	X	X	X				
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O	O	O	O	O				
35	Lavacrystalli/tergicristalli	78/318/CEE	O	O	O	O	O				
40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X	X	X	X	X				
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	H	H	H	H	H				
42	Protezione laterale	89/297/CEE				X	X			X	X
43	Dispositivi antispruzzi	91/226/CEE				X	X			X	X
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J	J	J	J	J	J	J	J	J
46	Pneumatici	92/23/CEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE		X		X	X				
48	Masse e dimensioni	97/27/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE			X	X	X				
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Infiammabilità	95/28/CE		X							
52	Autobus	/.../CE	X	X							
54	Urto laterale	96/27/CE			A						
56	Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose	98/91/CE				X	X	X	X	X	X
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE				X	X				

Appendice 4

Gru mobili

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Gru mobili della categoria N ₃
1	Livello sonoro	70/157/CEE	T
2	Emissioni	70/220/CEE	X
3	Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore	70/221/CEE	X
4	Alloggiamento della targa d'immatricolazione posteriore	70/222/CEE	X
5	Dispositivi di sterzo	70/311/CEE	X sterzata del carrello ammessa
6	Serrature e cerniere delle porte	70/387/CEE	A
7	Segnalatore acustico	70/388/CEE	X
8	Campo di visibilità posteriore	71/127/CEE	X
9	Frenatura	71/320/CEE	U
10	Soppressione perturbazioni radioelettriche	72/245/CEE	X
11	Emissioni motori diesel	72/306/CEE	X
12	Finiture interne	74/60/CEE	X
13	Antifurto e immobilizzatore	74/61/CEE	X
15	Resistenza dei sedili	74/408/CEE	D
17	Tachimetro e retromarcia	75/443/CEE	X
18	Targhette regolamentari	76/114/CEE	X
19	Ancoraggi delle cinture di sicurezza	76/115/CEE	D
20	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	76/756/CEE	A+Y
21	Catadiottri	76/757/CEE	X
22	Luci di ingombro, posizione anteriori, posizione posteriori, arresto, marcia diurna, posizione laterali	76/758/CEE	X
23	Indicatori di direzione	76/759/CEE	X
24	Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	76/760/CEE	X
25	Proiettori (comprese le lampade)	76/761/CEE	X
26	Proiettori fendinebbia (anteriori)	76/762/CEE	X
27	Dispositivi di rimorchio	77/389/CEE	A
28	Luci per nebbia (posteriori)	77/538/CEE	X
29	Proiettori di retromarcia	77/539/CEE	X
30	Luci di stazionamento	77/540/CEE	X

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Gru mobili della categoria N ₃
31	Cinture di sicurezza	77/541/CEE	D
33	Identificazione dei comandi	78/316/CEE	X
34	Sbrinamento/disappannamento	78/317/CEE	O
35	Lavacristalli/tergicristalli	78/318/CEE	O
40	Potenza del motore	80/1269/CEE	X
41	Emissioni motori diesel	88/77/CEE	V
42	Protezione laterale	89/297/CEE	X
43	Dispositivi antispruzzo	91/226/CEE	X
45	Vetri di sicurezza	92/22/CEE	J
46	Pneumatici	92/23/CEE	A, purché siano rispettate le prescrizioni della norma ISO 10571 - 1995 (E) o del Manuale 1998 delle norme ETRTO.
47	Limitatori di velocità	92/24/CEE	X
48	Masse e dimensioni	97/27/CEE	X
49	Sporgenze esterne delle cabine	92/114/CEE	X
50	Dispositivi di attacco	94/20/CE	X
57	Protezione antincastro anteriore	2000/40/CE	X

Significato delle lettere

X Nessuna esenzione ad eccezione di quelle specificate nella direttiva particolare.

N/A La direttiva non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

A Deroga ammissibile quando l'uso speciale non consente la conformità totale. Il costruttore deve dimostrare alle autorità competenti di non poter osservare le prescrizioni a causa dell'uso speciale.

B Applicazione limitata alle porte che danno accesso ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada e quando la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strada, nonché alla zona d'urto della testa definita nella direttiva 74/60/CEE.

D Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada.

E Solo anteriori.

F È ammissibile una modifica della lunghezza e del percorso del condotto di alimentazione e di riposizionamento del serbatoio all'interno.

- G Requisiti conformemente alla categoria del veicolo di base/incompleto (il cui telaio è stato utilizzato per costruire veicoli per uso speciale). Nel caso di veicoli incompleti/completati, è ammissibile l'osservanza dei requisiti relativi ai veicoli della categoria N corrispondente (sulla base della massa massima).
- H È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m.
- I Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.
- J Per le vetrate diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
- K Sono ammessi dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.
- L Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno degli ancoraggi delle cinture addominali.
- M Applicazione limitata ai sedili destinati all'uso normale quando il veicolo circola su strada. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.
- N A condizione che siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e che la visibilità geometrica non sia compromessa.
- O Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.
- P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.
- Q È ammissibile senza procedere ad altre prove una modifica in lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore che non superi 2 m. L'omologazione CE concessa al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.
- R A condizione che le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri possano essere montate e rimangano visibili.
- S Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante «A» non è superiore a 10°.
- T Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:
- 81 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza inferiore a 75 kW
- 83 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 75 kW e non superiore a 150 kW
- 84 dB(a) per i veicoli con il motore di potenza pari o superiore a 150 kW
- U Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:
- siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo,
 - siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura (di stazionamento, di servizio e di soccorso) di cui alla direttiva 71/320/CEE.
- V Può essere accettata la conformità con la direttiva 97/68/CE.
- Y A condizione che siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.
-

ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE E DI FINE SERIE

A. LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

Il numero di unità di una famiglia di tipi, quale definita qui di seguito, da immatricolare, mettere in vendita o in circolazione ogni anno in uno Stato membro non deve superare il valore sottoindicato per la categoria in questione.

Categoria	Unità
M ₁	500
M ₂ , M ₃	250
N ₁	500
N ₂ , N ₃ (*)	250
O ₁ , O ₂	500
O ₃ , O ₄	250

(*) 20 unità per le gru mobili.

Una «famiglia di tipi» comprende i veicoli omologati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) che non presentano tra loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:

1. Relativamente alla categoria M₁:
 - il costruttore,
 - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
 - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).
2. Relativamente alle categorie M₂ e M₃:
 - il costruttore,
 - la categoria,
 - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),
 - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),
 - numero di assi.
3. Relativamente alle categorie N₁, N₂ e N₃:
 - il costruttore,
 - la categoria,
 - gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
 - motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido),
 - numero di assi.
4. Relativamente alle categorie O₁, O₂, O₃ e O₄:
 - il costruttore,
 - la categoria,

- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
 - telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),
 - numero di assi,
 - rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,
 - tipo di sistema di frenatura (ad esempio, non frenato/a inerzia/assistito).

B. LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

Il numero massimo di veicoli completi o completati messi in circolazione in ogni Stato membro conformemente alla procedura «fine serie» è limitato in base ad uno dei seguenti metodi, a scelta dello Stato membro:

- (1) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non può, per la categoria M₁, superare il 10 % e, per i veicoli di tutte le altre categorie, il 30 % dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello stesso Stato membro nel corso dell'anno precedente.

Se i valori corrispondenti al 10 % o al 30 % sono inferiori a 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un numero massimo di 100 veicoli;

oppure

- (2) il numero di veicoli di un dato tipo è limitato a quelli muniti di un certificato di conformità valido, rilasciato alla data di produzione o successivamente, il quale è rimasto valido per un periodo di almeno tre mesi dopo la data del rilascio, ma ha perso la validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

Una voce speciale deve figurare nel certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a questa procedura.

ALLEGATO XIII

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI CE RILASCIATE IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI

Timbro dell'autorità di omologazione

Elenco numero:

relativo al periodo dal al

Per ciascuna omologazione CE concessa, rifiutata o revocata nel periodo sopraindicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

Costruttore:

Numero di omologazione CE:

Motivo dell'eventuale estensione:

Marca:

Tipo:

Data del rilascio:

Data del primo rilascio (per le estensioni):

ALLEGATO XIV

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE IN PIÙ FASI**1. DATI GENERALI**

- 1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano disposizioni adeguate in materia di forniture e interscambio di documenti e informazioni per garantire che il tipo di veicolo completato soddisfi le prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari, come prescritto negli allegati IV e XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.
- 1.2. Le omologazioni CE di cui al presente allegato devono essere concesse in funzione della fase di costruzione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni concesse nelle fasi precedenti.
- 1.3. Durante un procedimento di omologazione CE in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato detti elementi in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2. PROCEDIMENTO

Per le domande presentate conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 4, l'autorità di omologazione deve:

- a) verificare che tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari siano conformi alla norma pertinente della direttiva particolare;
 - b) accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;
 - c) accertare, per quanto riguarda la documentazione, che la o le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo nel fascicolo informativo e/o nella scheda di omologazione CE rilasciata in base alle direttive particolari; nel caso di un veicolo completato, se una voce della parte I della scheda informativa non è compresa nel fascicolo informativo relativo ad una direttiva particolare, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;
 - d) su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità dei dati contenuti nel fascicolo informativo autenticato, relativamente a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari;
 - e) eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.
3. Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione CE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:
 - motore,
 - cambio,
 - assi motore (numero, posizione, interconnessione),
 - assi sterzanti (numero e posizione),
 - tipi di carrozzeria,
 - numero di porte,

- lato di guida
- numero di sedili
- equipaggiamento.

4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alle targhette regolamentari prescritte dalla direttiva 76/114/CEE, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta supplementare il cui modello è riportato in appendice al presente allegato. La targhetta dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

- nome del costruttore,
- sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE,
- fase di omologazione,
- numero di identificazione del veicolo,
- massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo ^(a),
- massa massima ammissibile della combinazione di veicoli (se il veicolo può trainare un rimorchio) ^(a),
- massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore ^(a),
- per i semirimorchi o i rimorchi ad asse centrale, la massa massima ammissibile sul dispositivo di aggancio ^(a).

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve essere conforme alle prescrizioni della direttiva 76/114/CEE.

Appendice

Modello della targhetta supplementare del costruttore

L'esempio sottoindicato è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3)
e 2*98/14*2609
Fase 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 — 700 kg
2 — 800 kg

^(a) Solo se il valore è cambiato nel corso dell'attuale fase di omologazione.

ALLEGATO XV

CERTIFICATO DI ORIGINE DEL VEICOLO

Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M₁

Dichiarazione numero:

Il sottoscritto dichiara che il veicolo descritto qui di seguito è stato costruito nel proprio stabilimento e che si tratta di un veicolo di nuova produzione.

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo:
- 0.6. Mezzi di identificazione del tipo:
- 0.8. Numero di identificazione del veicolo:

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, all'atto della consegna, il veicolo è conforme alle seguenti direttive:

Oggetto	Numero della direttiva	Numero di omologazione CE	Stato membro che rilascia l'omologazione CE ⁽¹⁾
1. Livello sonoro			
2. Emissioni			
3. ...			
Ecc.			

⁽¹⁾ Precisare se non può essere individuato in base al numero di omologazione CE.

La presente dichiarazione è rilasciata in conformità delle disposizioni di cui all'allegato XI della presente direttiva.

.....

(Luogo)

(Firma)

(Data)
